

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 12 OTTOBRE 2005 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 31.05.2005, n. 494:

Domande di accreditamento inoltrate telematicamente dagli OdF: sanatoria istanze inoltrate, ma non pervenute, nei termini di

cui alla deliberazione G.R. n. 623 del 23.07.2004. Pag. 6

DELIBERAZIONE 05.07.2005, n. 594:

Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del DM 166 del 25 maggio 2001 e delle Deliberazioni G.R. n. 1277 del 27.12.2001 e n. 49 del 5.2.2003: proroga termine prima scadenza accreditamento. Pag. 6

DELIBERAZIONE 08.08.2005, n. 758:

Progetto DTT-Learning – Sviluppo e sperimentazione di nuove modalità di gestione ed erogazione dell'offerta formativa attraverso

la televisione digitale terrestre..... Pag. 7

DELIBERAZIONE 29.08.2005, n. 834:

Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui alla Legge 21.05.1998 n. 162 - Anno 2004..... Pag. 9

DELIBERAZIONE 12.09.2005, n. 851:

L.R. 2 ottobre 1998, n. 110 - Estinzione delle II.PP.A.B. aventi sede nel Comune di Villamagna (CH): IPAB Istituto "De Piis" e IPAB Asilo Infantile. Pag. 12

DELIBERAZIONE 12.09.2005, n. 852:

L.R. 28 aprile 2000, n. 76, articolo 6. Programma triennale per i servizi educativi per la prima infanzia: rinvio all'anno 2006. Determinazione dell'ammontare dei contributi regionali relativi agli interventi di cui all'art. 16, comma I e all'art. 17, comma I, lett. B) e comma 2 della legge. Modalità e criteri per la ripartizione degli stessi a comuni e province. Anno 2005. Pag. 13

DELIBERAZIONE 12.09.2005, n. 853:

PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 - AZIONI INNOVATIVE - Anno 2005 - Sperimentazione di forme di sostegno alle famiglie con gravi carichi assistenziali - Programma di promozione e sostegno dell'affido familiare..... Pag. 23

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA,
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI,
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE 02.09.2005, n. DM/56:

Piano Sociale Regionale 2002-2004 - Interventi diretti regionali - Programma per l'assistenza formativa e tecnica alla Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano Sociale Regionale (Delib. G.R. n. 300 del 14.3.2005) -

Affidamento incarico Società emme&erre - Approvazione programma e schema di convenzione -..... Pag. 31

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA TERAMO

DETERMINAZIONE 14.09.2005, n. DH12/40:

Reg.(CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (2° Triennio) - Domanda n. 04156586812 del 27.01.2004. Opere: Acquisto attrezzature aziendali. Ditta: D'Amico Maria - Settore Produttivo Zootecnia da carne Comparto Carni Alternative - Liquidazione contributo in conto capitale..... Pag. 31

DETERMINAZIONE 14.09.2005, n. DH12/41:

Reg.(CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (2° Triennio) - Domanda n. 04156568141 del 27.01.2004. Opere: Acquisto attrezzature aziendali. Ditta: TENAGLIA DOMENICO - Settore Produttivo OLIVOCOLTURA - Liquidazione contributo in conto capitale... .. Pag. 32

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZI EMERGENZE,
INTERVENTI E VOLONTARIATO

DETERMINAZIONE 20.09.2005, n. DC4/147:

L.R. 20 luglio 1989 n. 58 "Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la

Protezione Civile". L.R. 13 giugno 1991 n. 25 "Norme integrative in materia di Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi". ISCRIZIONE di ASSOCIAZIONE all'ALBO REGIONALE – ANNO 2005. Pag. 33

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 05.09.2005, n. DF3/83:

D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 – Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 – COMUNE DI AVEZZANO (AQ) - Autorizzazione del progetto definitivo per il completamento ed il ripristino ambientale della discarica per RSU sita in località "S. Lucia" – Avezzano (AQ). Pag. 34

DETERMINAZIONE 06.09.2005, n. DF3/84:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e s.m.i., art. 28 comma 7 e L.R. 28.4.2000, n. 83 - RINNOVO e VOLTURAZIONE della titolarità dell'autorizzazione regionale n. 1139 del 26/05/1999, integrata con Determinazione Dirigenziale n. DF3/85 del 26/11/2002, inerente l'esercizio di un impianto mobile di accumulo temporaneo e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi, da: "SIEM Autospurgo - di Giovanni Valente - Via Lago di Garda, 24/A- 67051 Avezzano a: "Soc. VAL.DEP S.r.l. -Via Nuova Km. 3+650 - 67051 Avezzano. Pag. 39

DETERMINAZIONE 12.09.2005, n. DF3/85:

D. Lgs 5.2.1997, n. 22 – art. 28. Comune di Cellino Attanasio (TE). Autorizzazione all'esercizio della discarica comunale, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, già autorizzato con D.G.R. n. 5858 del 30/10/93, prorogata con D.G.R. n. 2727 del 22/12/99, prorogata con Determinazione dirigenziale n.

DF3/82 del 12/09/03, sita in località "Contrada Conti"..... Pag. 42

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DF3/86:

D.Lgs. 5/02/97 n. 22 art. 28 L.R. 28/04/2000 n. 83.- Ditta Esplosivi Sabino srl. Loc. Termini. 66020 Casalbordino. - Rinnovo autorizzazione n. 86 del 17/03/2000 per l'esercizio di un impianto per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi di sicurezza per autoveicoli. Pag. 44

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DF3/87:

Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, art. 28 – A.C.I.A.M. S.p.a. – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana – Via Oslavia n. 6 – 67051 Avezzano (AQ) - Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile, identificato con il n. LC S05 AC, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. Pag. 46

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DF3/88:

Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, art. 28 – A.C.I.A.M. S.p.a. – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana – Via Oslavia n. 6 – 67051 Avezzano (AQ) - Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile, identificato con il n. AZ S05 AC, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. Pag. 51

DETERMINAZIONE 20.09.2005, n. DF3/89:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e s.m.i., art. 28 comma 7 e L.R. 28.4.2000, n. 83 - RINNOVO e VOLTURAZIONE della titolarità dell'autorizzazione regionale n. 275 del 21/12/1999, relativa all'esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, da: "EURO SIFI CAR S.r.l. – Via Meucci n. 64 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)" a: " D.S.C. S.r.l. - Via Meucci n. 64 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)". Pag. 55

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO INCENTIVAZIONE
 DELL'ECONOMIA TURISTICA

DETERMINAZIONE 12.09.2005, n. DF5/183:

Bando relativo alle azioni del DocUP Abruzzo 2000-2006 obiettivo 2 annualità 2004, destinate al Progetto Integrato Territoriale della Provincia di TERAMO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA istanze pervenute a valere sull'azione 3.3.1. Impegno e trasferimento della quota di euro 471.374,95 in favore della FIRA spa. Pag. 58

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
 QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
 ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 12.08.2005, n. DF2/126:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "aspirazione fumi da impianto di compostaggio" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della ditta ICRO da ubicarsi in via Treciminiere di Atri - via Valle Piomba n. 5 del comune di Atri (TE). Pag. 64

DETERMINAZIONE 17.08.2005, n. DF2/127:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "betonaggio" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della ditta TERCAL da ubicarsi in località Selva Piana del comune di Mosciano S. Angelo (TE). Pag. 64

DETERMINAZIONE 17.08.2005, n. DF2/128:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione conglomerato bituminoso" - per i fini

ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta CONGLOMERATI s.r.l. da ubicarsi in via Tamigi del Comune di Montesilvano (PE). Pag. 65

DETERMINAZIONE 18.08.2005, n. DF2/129:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di allestimento veicoli speciali - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta FAST s.r.l. da ubicarsi in Zona Industriale A del Comune di Atesa (CH). Pag. 65

DETERMINAZIONE 19.08.2005, n. DF2/130:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera per gli impianti di "espulsione aria per le fasi di - trattamento fiamma linea 1, trattamento corona taglio secondario, ingresso materie prime (trasporto pneumatico, alimentazione linea) e di stiro (aria esausta dal forno di stiro)" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta BIMO ITALIA da ubicarsi in Z.I. Saletti del Comune di Atesa (CH). Pag. 66

DETERMINAZIONE 19.08.2005, n. DF2/131:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto costituito da due caldaie ad olio combustibile (BTZ) - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della ditta SORGENTE S. CROCE da ubicarsi in Loc. Piani Padulli del Comune di Canistro (AQ). Pag. 67

DETERMINAZIONE 30.08.2005, n. DF2/133:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "svernicatura" e l'impianto di "granigliatura" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della ditta Samic '90 s.a.s. da ubicarsi in c.da Fattore 21/A - Comune di Santa Maria Imbaro. Pag. 67

DETERMINAZIONE 06.09.2005, n. DF2/134:

Autorizzazione, relativamente alle emis-

sioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione di pasta" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) - della Ditta Rustichella d'Abruzzo s.p.a. ubicata in c.da Casale - Comune di Moscufo. Pag. 68

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CITTÀ DI PENNE (PE)

Piano di recupero Via dei Tintori. Ditta Pierdomenico Anna e Nicola..... Pag. 68

COMUNE DI CERMIGNANO (TE)

Avviso di approvazione della variante parziale P.R.E.. Pag. 69

COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA (AQ)

Avviso di approvazione definitiva Piano di

Recupero del Patrimonio Edilizio (P.R.P.E.). Pag. 69

COMUNE DI VICOLI (PE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/07/2005, avente ad oggetto "Approvazione variante al P.R.G. per attività "RICONVERSIONE DI UN MANUFATTO AGRICOLO AD ATTIVITÀ ARTIGIANALE IN C.DA LE PIETRE". Pag. 69

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA (CH)

Comunicato relativo al testo dell'avviso di deposito del Piano del Parco Nazionale della Majella pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 40 del 05 agosto 2005..... Pag. 70

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 31.05.2005, n. 494:

Domande di accreditamento inoltrate telematicamente dagli OdF: sanatoria istanze inoltrate, ma non pervenute, nei termini di cui alla deliberazione G.R. n. 623 del 23.07.2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:

1. Di stabilire che sono ammesse a valutazione le istanze inoltrate nel periodo di riferimento, ma non pervenute o pervenute fuori termine, a condizione che gli ODF interessati producano copia della e-mail dell'originario invio e reiterino la trasmissione della necessaria documentazione, con le medesime modalità di cui alla richiamata deliberazione (invio telematico alla casella di posta certificata protocollo.fil@regione.abruzzo.legalmail.it), entro il termine perentorio di giorni dieci successivi alla data di pubblicazione del pre-

sente provvedimento nel *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito <http://afora.regione.abruzzo.it>.

 GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.07.2005, n. 594:

Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del DM 166 del 25 maggio 2001 e delle Deliberazioni G.R. n. 1277 del 27.12.2001 e n. 49 del 5.2.2003: proroga termine prima scadenza accreditamento.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 1277 del 27.12.2001 "*Accreditamento delle sedi formative e orientative della Regione Abruzzo. Avvio procedure*" e n. 49 del 05.02.2003 "*Aggiornamento del modello regionale di accreditamento, adottato con atto di G.R. n. 1277 del 27.12.2001, avente per oggetto Accreditamento delle sedi formative e orientative della Regione Abruzzo (Rif. D.M. 166 del 25 maggio 2001) – Riapertura termini per la presentazione delle istanze*";

Considerato che l'accREDITamento rilasciato sulla base delle disposizioni contenute nelle predette deliberazioni ha validità biennale;

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa, che

qui si intende integralmente riportato:

1. Di stabilire che, in attesa delle risultanze dell'attività di verifica, la validità dell'accreditamento ottenuto dalle diverse sedi operative è prorogata per un ulteriore anno;
2. Di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente atto nel *B.U.R.A. - Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e nel sito <http://afora.regione.abruzzo.it>, e la sua comunicazione via e-mail a tutti gli iscritti alla relativa mailing list.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 08.08.2005, n. 758:

Progetto DTT-Learning – Sviluppo e sperimentazione di nuove modalità di gestione ed erogazione dell'offerta formativa attraverso la televisione digitale terrestre.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Piano degli interventi delle Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione – Direttive attuative anno 2000 - P.O.R. Abruzzo Obiettivo 3 2000-2006 – Fondo Sociale Europeo, approvato con Deliberazione 21.11.2000, n. 1504;

Richiamato il Piano degli interventi delle Politiche attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione – Direttive attuative – Biennio 2001-2002 - P.O.R. Abruzzo Obiettivo 3 2000-2006 – Fondo Sociale Europeo, approvato con Deliberazione 31.12.2001, n. 1332;

Preso atto che le risorse disponibili per l'Asse C, Misura C.1 – annualità 2000 e annualità 2002 – previste nei suddetti Piani, non sono state completamente utilizzate;

Considerato opportuno e urgente riprogrammare l'impiego delle suddette risorse, per

un ammontare di € 450.230,00 (di cui € 60.733,00 relative all'annualità 2000 ed € 389.497,00 relative all'annualità 2002), per la realizzazione di interventi comunque ricompresi nella Misura C.1 del P.O.R. Abruzzo 2000-2006. Obiettivo 3 – Fondo Sociale Europeo;

Vista la proposta di massima (Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) concernente "Progetto DTT-Learning - Sviluppo e sperimentazione di nuove modalità di gestione ed erogazione dell'offerta formativa attraverso la televisione digitale terrestre", pervenuta da parte dell'Università telematica non statale "Leonardo da Vinci", con sede in Piazza San Rocco 66010 Torrecchia Teatina (CH);

Tenuto conto che la suddetta Università "Leonardo Da Vinci" - un'iniziativa dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara e dell'omonima Fondazione – è l'unica Università telematica in Abruzzo, istituita con Decreto 27 ottobre 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la cui attivazione è stata resa possibile anche a seguito dei positivi risultati dell'intervento biennale "Progettazione, realizzazione e sperimentazione di un modello di formazione a distanza basato su una piattaforma telematica innovativa per la sperimentazione di moduli professionalizzanti", di competenza del Servizio Sviluppo Sistemi e comunicazione della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione, affidato alla citata Università "Gabriele d'Annunzio" nell'ambito della Misura C.1 del Piano attuativo 2001-2002 del POR Abruzzo, sopra richiamato;

Considerato che la suindicata proposta si inserisce a pieno titolo nelle azioni di sistema della Misura C.1, dirette, in particolare, alla sperimentazione di servizi innovativi per il potenziamento dell'offerta formativa nella prospettiva della "formazione lungo tutto l'arco della vita", in totale coerenza con le risoluzioni formulate e le iniziative intraprese in ambito

comunitario e nazionale, fra le quali ci si limita a citare:

- il “Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente” della Commissione delle Comunità Europee, del 30 ottobre 2000 (cfr. il “Messaggio chiave” n. 6 “Un apprendimento sempre più vicino a casa”, esplicitato nell’Obiettivo di “offrire opportunità di formazione permanente il più possibile vicine agli utenti della formazione, nell’ambito delle loro comunità e con il sostegno, qualora opportuno, di infrastrutture basate sulle TIC”),
- la Decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l’effettiva integrazione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (Programma eLearning)
- il Decreto 17 Aprile 2003 - “Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509” - emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie;

Considerato inoltre che la diffusione dell’apprendimento a distanza nel settore universitario può contribuire ad agevolare l’accesso alle risorse di apprendimento stesso e soddisfare specifiche ed ulteriori esigenze quali quelle dei disabili e della formazione nei luoghi di lavoro;

Ritenuto pertanto, di approvare la suindicata proposta di massima concernente l’intervento in oggetto, che sarà opportunamente sviluppata in un organico progetto, in compartecipazione con il Servizio Sviluppo Sistemi e Comunicazione della Direzione Regionale Politiche Attive del

Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione - al quale sono demandati gli adempimenti relativi all’attuazione del citato intervento - e sarà validato con modalità e procedure definite dal suddetto Servizio;

Ritenuto di destinare, per la realizzazione del citato intervento, le suindicate risorse inutilizzate disponibili per l’Asse C, Misura C.1 – annualità 2000 e annualità 2002 – quantificate in **€ 450.230,00 (di cui € 60.733,00 relative all’annualità 2000 ed € 389.497,00 relative all’annualità 2002);**

Dato atto che:

l’importo di **€ 60.733,00, relativo all’annualità 2000**, trova capienza negli impegni assunti con D.D. DL11/55 del 15.06.2005 sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario:

Cap. 056427/C/2005 -	€27.329,85 - 45% (Fondo Sociale Europeo)
Cap. 056426/C/2005 -	€ 26.722,52 - 44% (Fondo di Rotazione)
Cap. 056428/C/2005 -	€ 6.680,63 - 11% (Fondo Regionale);

l’importo di **€ 389.497,00, relativo all’annualità 2002**, trova capienza negli impegni assunti con D.D. DL11/12 del 21.02.2005 sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario:

Cap. 056427/C/2005 -	€ 175.273,65 - 45% (Fondo Sociale Europeo)
Cap. 056426/C/2005 -	€ 171.378,68 - 44% (Fondo di Rotazione)
Cap. 056428/C/2005 -	€ 42.844,67 - 11% (Fondo Regionale);

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio Sviluppo Sistemi e Comunicazione e dal Direttore Regionale della

Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione sulla legittimità e regolarità della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato,

1. di approvare la proposta di massima concernente l'intervento in oggetto, così come precisato in narrativa;
2. di destinare, per la realizzazione del citato intervento, le risorse inutilizzate disponibili per l'Asse C, Misura C.1 – annualità 2000 e annualità 2002 – quantificate in € **450.230,00 (di cui € 60.733,00 relative all'annualità 2000 ed € 389.497,00 relative all'annualità 2002)**, che trovano capienza negli impegni assunti, rispettivamente, con D.D. DL11/55 del 15.06.2005 e con D.D. DL11/12 del 21.02.2005, così come precisato in narrativa;
- di disporre che il progetto esecutivo, relativo all'intervento in argomento, sia conosciuto da quest'organo collegiale mediante proposta di deliberazione di presa d'atto del medesimo;
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Sviluppo Sistemi e Comunicazione della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione di effettuare ogni ulteriore specificazione e adempimento utili al migliore e più rapido raggiungimento degli scopi deliberati;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.08.2005, n. 834:

Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui alla Legge 21.05.1998 n. 162 - Anno 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:

- di approvare i criteri e le modalità di utilizzo della somma di €1.400.000,00 (Euro unmilionequattrocentomila/00) destinata al finanziamento degli interventi previsti, dalla legge 21.05.1998 n. 162, in favore dei portatori di handicap in situazione di gravità, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 05.02.1992 n. 104, che allegati al presente atto, sotto la lettera A), ne formano parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali all'impegno, al riparto all'assegnazione ed alla liquidazione della somma di €1.400.000,00 agli Ambiti Territoriali Sociali, approvati con deliberazione di C.R. n. 59/5 del 19.03.2002, a seguito di specifica richiesta, così come previsto nei criteri di cui all'allegato A) al presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)*.

Segue allegato



ALLEGATO A)

Criteri e modalità per l'utilizzo della somma di € 1.400.000,00 destinata agli interventi previsti dalla legge 21.05.1998 n. 162. Anno 2004

Documento composto da n. 2 fascicoli.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 834 del 29/03/2005.

IL SEGRETARIO DELLA REGIONE

Art. 1

Gli Ambiti Territoriali Sociali, così come determinati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59/5 del 19.03.2005, per poter accedere ai finanziamenti destinati agli interventi previsti nella legge 21.05.1998 n.162, sono tenuti ad inviare apposita istanza, indirizzata alla "Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale", Servizio "Interventi Socio-Assistenziali" entro 60 gg. dalla data di comunicazione formale da parte del Servizio medesimo, di quanto stabilito col presente atto.

Art. 2

L'istanza dovrà contenere una specifica relazione sulle attività che si intendono realizzare e l'indicazione del numero degli utenti e della spesa preventivata per ciascun tipo di attività/interventi rientranti in quelli previsti dalla legge 21.05.1998 n. 162.

Le suddette attività/interventi possono riguardare anche quelle dell'anno precedente, con o senza soluzione di continuità.

Art. 3

Nella relazione, di cui al precedente articolo, dovranno essere indicati l'importo e la percentuale di copertura, da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale, della spesa preventivata che, complessivamente, non potrà essere inferiore al 20% del totale della spesa.

Art. 4

La relazione di cui al precedente art. 2, dovrà essere approvata con atto formale da parte di ciascun comune appartenente all'Ambito Territoriale Sociale e trasmessa dall'Ente d'Ambito unitamente all'istanza di cui all'art. 1.

Art. 5

Il contributo regionale verrà ripartito secondo le percentuali ed i parametri di seguito specificati:

- il 30% in base al numero dei portatori di handicap in situazione di gravità, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5.02.1992 n. 104, dalle specifiche commissioni mediche delle Aziende USL, aggiornati al 31.12.2003, residenti nei Comuni di ciascun Ambito Territoriale Sociale;
- il 40% in base al numero degli utenti indicati nella relazione delle attività di cui all'art.2;

- il 30% in base alla durata degli interventi di cui si chiede la contribuzione economica.

Art. 6

Le liquidazioni dei contributi spettanti verranno disposte dal Dirigente del Servizio "Interventi Socio-Assistenziali" in unica soluzione, a seguito della comunicazione di avvio delle attività/interventi previsti nella relazione di cui all'art. 2 e dopo la verifica della presentazione di regolare rendicontazione relativa ai contributi assegnati nel 2004 con i fondi statali dell'anno 2003.

Qualora le rendicontazioni non siano corrispondenti alle somme erogate nel 2004, nel liquidare il contributo spettante nel 2005, si procederà al conguaglio delle somme non rendicontate.


Art. 7

Gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale sono tenuti a presentare apposita rendicontazione delle spese sostenute e la relazione sulle attività/interventi realizzati in riferimento a quelli specificati nella relazione di cui all'art. 2.

La relazione e la rendicontazione delle attività svolte devono essere inviate alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Servizio "Interventi Socio-Assistenziali" entro il 30 settembre 2006.

Art. 8

In caso di mancata presentazione della rendicontazione totale o parziale della spesa preventivata e della relazione finale sulle attività svolte, gli importi corrispondenti ai contributi concessi e non rendicontati, saranno conguagliati con i successivi contributi che verranno assegnati per gli anni successivi o dovranno essere restituiti alla Regione Abruzzo.



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.09.2005, n. 851:

L.R. 2 ottobre 1998, n. 110 - Estinzione delle II.PP.A.B. aventi sede nel Comune di Villamagna (CH): IPAB Istituto "De Piis" e IPAB Asilo Infantile.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

- 1) prendere atto della proposta di estinzione della *IPAB Istituto "De Piis" di Villamagna (CH)* e della *IPAB Asilo Infantile* dello stesso Comune, formulata, ai sensi della L.R. 110/98, dal Sindaco di Villamagna (CH) con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 18/12/2004, avente ad oggetto *E.C.A. Asilo Infantile "Savoia" e I.P.A.B. "Istituto De Piis - Suore della Carità"*. *Richiesta di dichiarazione di estinzione ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110*, trasmessa con nota prot. n. 39 in data 4 gennaio 2005, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A);
- 2) ritenere di dover pervenire alla estinzione della *IPAB Istituto "De Piis" di Villamagna (CH)*, eretta in Ente Morale con Sovrano Rescritto 4 febbraio 1854 e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, avendo accertato la totale consolidata inattività, correlata al perdurare della impossibilità del conseguimento dei fini statutari, per superamento degli stessi;
- 3) ritenere, altresì, di dover pervenire alla

estinzione della *IPAB Asilo Infantile del Comune di Villamagna (CH)*, istituita con Regio Decreto del 13 giugno 1875 e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, avendo accertato la totale consolidata inattività, correlata al perdurare della impossibilità del conseguimento dei fini statutari, per superamento degli stessi;

- 4) procedere, ai sensi della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, della legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 10, e del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207, art. 21, che in particolare consente, nel periodo transitorio previsto per il riordino delle IPAB, di continuare ad applicare la normativa previgente, alla estinzione della *IPAB Istituto "De Piis" di Villamagna (CH)*, nonché della *IPAB Asilo Infantile* dello stesso Comune, assicurando la salvaguardia del pubblico interesse;
- 5) dichiarare, pertanto, ai sensi della L.R. 110/98, l'estinzione della *IPAB Istituto "De Piis" di Villamagna (CH)*, nonché della *IPAB Asilo Infantile* dello stesso Comune, stabilendo che l'estinzione stessa comporta il trasferimento del patrimonio e delle situazioni giuridiche pendenti delle due II.PP.A.B. al Comune di Villamagna (CH);
- 6) nominare il Sindaco pro-tempore del Comune di Villamagna (CH), come richiesto con nota prot. n. 460 in data 13 gennaio 2005, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. B), organo liquidatore, tenuto ad attivare le procedure finalizzate all'estinzione delle predette II.PP.A.B., nel rispetto dei vincoli, degli adempimenti e dei tempi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della L.R. 110/98, con possibilità di avvalersi, eventualmente, di un suo delegato, ovvero dell'apparato burocratico-amministrativo del Comune stesso, per le rilevazioni, le ricognizioni e ogni altro adempimento tecnico connessi con il procedimento di estinzione;
- 7) incaricare il competente Servizio "Vigilanza

e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture" della Giunta Regionale degli adempimenti per la notifica, ai soggetti interessati, del presente provvedimento;

- 8) precisare che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 2 ottobre 1998, n. 110, acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 9) disporre la pubblicazione del presente atto sul *BURA*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.09.2005, n. 852:

L.R. 28 aprile 2000, n. 76, articolo 6. Programma triennale per i servizi educativi per la prima infanzia: rinvio all'anno 2006. Determinazione dell'ammontare dei contributi regionali relativi agli interventi di cui all'art. 16, comma I e all'art. 17, comma I, lett. B) e comma 2 della legge. Modalità e criteri per la ripartizione degli stessi a comuni e province. Anno 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di rinviare la predisposizione e l'approvazione del Programma triennale per i servizi educativi per la prima infanzia, previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge 28 aprile 2000, n. 76 al prossimo anno 2006;
2. di determinare l'ammontare dei contributi

regionali da destinare alle tipologie dei Servizi integrativi ai nidi d'infanzia, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) e comma 2, in relazione alla disponibilità di € 800.000,00 (ottocentomila/00), esistente nel capitolo 71522 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, nel modo seguente:

A. ai Comuni e alle loro Associazioni:

- € 588.000,00 per la gestione di nidi d'infanzia, di cui all'articolo 3 della l.r. 76/2000 ;
- € 100.000,00 per la gestione dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia , di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della l.r. 76/2000;

B. alle Province:

- € 80.000,00 da ripartire in parti uguali alle quattro Province, per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei Servizi educativi per la prima infanzia;

C. al Direttore Area "Qualità della Vita e Promozione Sociale":

- € 32.000,00 per promuovere l'attività di studio, ricerca;

3. di stabilire le modalità ed i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente punto A) così come indicati nell'allegato "A" al presente atto;
4. di dare atto che in relazione a quanto disposto nel precedente punto A) per quanto concerne i contributi regionali da erogare per la gestione dei servizi educativi, nel caso che l'importo di € 100.000,00 da ripartire per i servizi integrativi ai nidi d'infanzia non potesse essere utilizzato per mancata presentazione di domande da parte dei Comuni, singoli o associati, e, nel caso di un utilizzo parziale dello stesso, l'intero o il residuo importo sia aggiunto all'importo di

- € 588.000,00 da ripartire ai beneficiari per la gestione di nidi d'infanzia;
5. di definire le linee direttive per l'attuazione da parte delle Province della formazione di cui al precedente punto B) così come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
 6. di far fronte alla complessiva spesa di € 800.000,00 (ottocentomila/00) derivante dal presente atto, con la disponibilità esistente sul capitolo 71522 (F.O. 13 T. 01 U.P.B.003) del Bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2005 denominato "Contributi alle province ed ai Comuni per l'esercizio di funzioni già della soppressa O.N.M.I. e per la gestione di asili nido e norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia – ll.rr. 102/88, 32/97 e 76/2000";
 7. di rinviare gli impegni di tali somme e le liquidazioni a successive determinazioni del Dirigente del Servizio competente;
 8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Seguono allegati

Allegato A



Documento composto da n. 6 facciate.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 852/2 del 2005.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Gariani)L.R. 28 APRILE 2000, N.76
"NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

MODALITÀ E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2005

La Regione Abruzzo, stante il rinvio al prossimo anno del Piano triennale per i servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 6 della l.r. 28 aprile 2000 n. 76 (Pubblicata sul B.U.R.A. n.16 del 9.6.2000), ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), al fine di sostenere la gestione dei servizi per la prima infanzia e di arricchire l'offerta dei servizi esistenti, eroga contributi differenziati ai Comuni e loro Associazioni costituite ai sensi del d.lgs. 267/00 per:

1. la gestione dei nidi d'infanzia comunali, ivi compresi quelli ex O.N.M.I.;
2. la gestione dei servizi comunali integrativi ai nidi che siano stati attivati almeno dall'anno 2004.

CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

1. Possono accedere ai contributi regionali per la gestione dei nidi d'infanzia: tutti i Comuni, singoli o associati, che gestiscono nidi d'infanzia, ivi compresi i nidi d'infanzia ex O.N.M.I.
2. Possono accedere ai contributi regionali per la gestione dei servizi integrativi ai nidi: tutti i Comuni, singoli o associati che, almeno dall'anno 2004, hanno attivato, in via sperimentale, i servizi di cui all'art. 4, lettere a) e b) della l.r. 28 aprile 2000 n. 76. I Comuni, singoli o associati, già beneficiari dei finanziamenti statali di cui alla L. 28 agosto 1997, n. 285, potranno essere ammessi ai contributi regionali di cui alla l.r.76/2000, solo se i finanziamenti di cui alla legge 285/97 siano stati finalizzati unicamente alla realizzazione ed all'avvio dei servizi integrativi e non alla loro gestione.
3. In caso di associazione di Comuni, il contributo sarà erogato al Comune capofila.

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 76/2000

1. L'ammontare del contributo regionale per la gestione dei nidi d'infanzia è determinato in € 588.000,00 (cinquecentottantottomila/00).
La ripartizione di tale contributo regionale ai Comuni, singoli o associati che ne fanno richiesta, viene effettuata sulla base della ricettività dichiarata per ciascun nido d'infanzia.
2. L'ammontare del contributo regionale per la gestione dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia è determinato in € 100.000,00 (centomila/00).
La ripartizione di tale contributo ai Comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta viene effettuata sulla base del numero dei bambini frequentanti le tipologie di cui all'articolo 4, lettera a) e lettera b) della l.r. 76/2000, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.



Allegato A

3. Il contributo erogato per la gestione dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia non può superare il 50% del costo di gestione del servizio dell'esercizio finanziario 2004.

4. E' prevista una maggiorazione, pari al 20% del contributo regionale erogabile sulla base della sola ricettività, in caso di nidi d'infanzia, ovvero della sola frequenza, in caso di servizi integrativi di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della l.r.76/2000, per i Comuni che abbiano formalizzato la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia in forma associata.

5. Nel caso in cui l'importo di € 100.000,00 (centomila/00) da ripartire per i servizi integrativi ai nidi d'infanzia non potesse essere utilizzato per mancata presentazione di domande da parte dei Comuni, singoli o associati, ovvero, nel caso di utilizzo parziale dello stesso, l'intero o il residuo importo va ad aggiungersi all'importo di € 588.000,00 da ripartire ai beneficiari per la gestione dei nidi d'infanzia.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. I Comuni, singoli o associati, presentano le istanze di ammissione al contributo regionale per la gestione di nidi d'infanzia o di servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della l.r.76/2000, a mezzo raccomandata del Servizio Postale Nazionale, alla Giunta Regionale – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale - Servizio Servizi Sociali – Viale Bovio, 425 – 65100 PESCARA - entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle presenti modalità e criteri nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (fa fede la data del timbro postale di spedizione). Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo.

Non sono prese in considerazione le domande di contributo pervenute alla Regione Abruzzo in data antecedente alla pubblicazione delle presenti modalità e criteri sul B.U.R.A.

2. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'allegato schema di domanda e dovrà contenere:

- l'indicazione del Comune richiedente ovvero, in caso di associazione di Comuni, del Comune capofila. Quest'ultimo dovrà indicare gli estremi del provvedimento dal quale risulti la gestione associata dei servizi educativi per la prima infanzia elencando, altresì, i Comuni facenti parte della associazione;
- la tipologia del servizio per il quale si richiede il contributo (nido d'infanzia o servizio integrativo di cui all'art. 4, lettere a) e b) della l.r.76/2000);
- l'indicazione dell'ubicazione del nido/i d'infanzia o del servizio/i integrativo/i;
- l'indicazione della ricettività del nido d'infanzia (o nidi d'infanzia) ovvero, in caso di servizi integrativi di cui all'art. 4, lettere a) e b) della l.r. 76/2000, distinte indicazioni del numero dei bambini frequentanti gli stessi, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza;
- gli estremi del provvedimento istitutivo del servizio;
- l'indicazione che il servizio educativo per la prima infanzia per il quale si richiede il contributo per la gestione è funzionante e, nel caso di servizio integrativo ai nidi d'infanzia, dall'indicazione deve risultare che lo stesso è attivo almeno dall'anno 2004, e che non beneficia, per la gestione, dei finanziamenti di cui alla legge 28 agosto 1998, n.285;
- in caso di servizio integrativo di cui all'art. 4, lett. a e b, della l.r. 76/2000, l'indicazione del costo di gestione effettivamente impegnato nell'esercizio finanziario anno 2004;
- il nominativo del dirigente/funzionario responsabile amministrativo del servizio.

3. Lo schema di domanda va compilato dall'ente richiedente il contributo in tutte le sue parti, nel caso in cui l'ente richiedente gestisca contestualmente nidi d'infanzia e servizi integrativi ed intenda accedere ai contributi per la gestione di entrambi i servizi.

Lo schema di domanda va compilato solo nella parte riguardante i nidi, nel caso in cui l'ente richiedente gestisca solo nidi d'infanzia ed intenda accedere unicamente ai contributi per la gestione dei nidi




Allegato A

d'infanzia, oppure va compilato nella sola parte riguardante i servizi integrativi, nel caso in cui l'ente gestisca solo servizi integrativi ed intenda accedere unicamente ai contributi per la gestione dei servizi integrativi.

La firma in calce a tale domanda deve essere apposta dal Sindaco del Comune richiedente, e, nel caso di Associazione di Comuni, dal Sindaco del Comune capofila.

4. Con provvedimento del Dirigente del Servizio regionale competente, sulla base di quanto stabilito nel precedente paragrafo "Criteri per la ripartizione dei contributi di cui alla l.r.76/2000 - Anno 2005", si ripartiscono ed assegnano ai Comuni aventi diritto, i contributi regionali destinati alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.

5. Il Comune singolo, ovvero il Comune capofila, in caso di associazione di Comuni, dovrà trasmettere, entro il 31 marzo 2006, alla Giunta Regionale - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio, 425 - 65125 PESCARA, la determinazione dirigenziale di approvazione della rendicontazione contabile del contributo regionale assegnato restituendo alla Regione Abruzzo le eventuali somme erogate e non utilizzate, mediante versamento sul *conto corrente postale n. 208678 interstato a: Regione Abruzzo - Servizio Tesoreria - L'Aquila*, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale - Servizio Servizi Sociali - 65100 Pescara - ed alla Giunta Regionale - Servizio Bilancio - L'Aquila.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, li 8-6-2005

UFFICIO ATTUAZIONE POLITICHE IN FAVORE
DEI MINORI E DI PROMOZIONE DEL DISAGIO
E DEL TERZO SETTORE
(Dott. S. P. RADICCI)

Roberto Rossi

Schema di domanda

L.r. 28 APRILE 2000, N. 76
 "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA" -
 DOMANDA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA GESTIONE
 ANNO 2005

Ente richiedente

Denominazione Comune singolo:	Indirizzo:..... U.O. o Servizio Referente:..... Nome responsabile amm.vo:..... Numero di telefono:..... Numero fax:..... e-mail:.....
Denominazione Comune Capofila: (in caso di associazione di Comuni)	Indirizzo:..... U.O. o Servizio Referente:..... Nome responsabile amm.vo:..... Numero di telefono:..... Numero fax:..... e-mail:.....
Eventuali Comuni associati: (in caso di associazione di Comuni)
Estremi del provvedimento da cui risulti la gestione associata (in caso di associazione di Comuni)

Tipologia del servizio per il quale si richiede il contributo

<input type="checkbox"/> Nido d'infanzia	Specificare il provvedimento istitutivo del nido (1):.....
<input type="checkbox"/> Centro bambini genitori (art. 4, lett. a, l.r.76/2000)	Specificare il provvedimento istitutivo del servizio (2):.....
<input type="checkbox"/> Centro giochi (art. 4, lett. b, l.r. 76/2000)	Specificare il provvedimento istitutivo del servizio (2):.....

(1) (Vanno indicati gli estremi della deliberazione istitutiva del nido ovvero la legge di riferimento in base alla quale il nido fu istituito. Es. l.r. 38/1973)


(2) (Vanno indicati gli estremi della deliberazione istitutiva del servizio integrativo ovvero la legge di riferimento in base alla quale fu istituito. Es. L. 285/1997)



Schema di domanda

Dati sul nido d'infanzia/o sui nidi (nel caso di più nidi comunali)

Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.
Denominazione del nido:..... Coordinatore/Responsabile:..... Ubicazione:..... Ricettività:..... Il nido è funzionante dal e, ad oggi, è funzionante.



Schema di domanda

Dati sul servizio integrativo al nido d'infanzia o sui servizi integrativi
(nel caso di più servizi comunali)

Denominazione del servizio:.....
Coordinatore/Responsabile:.....
Ubicazione:.....
Bambini frequentanti:.....
<i>(n° calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) (1)</i>
Funzionante dall'anno:.....
Costo di gestione nell'esercizio finanziario 2004: €
Denominazione del servizio:.....
Coordinatore/Responsabile:.....
Ubicazione:.....
Bambini frequentanti:.....
<i>(n° calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) (1)</i>
Funzionante dall'anno:.....
Costo di gestione nell'esercizio finanziario 2004: €
Denominazione del servizio:.....
Coordinatore/Responsabile:.....
Ubicazione:.....
Bambini frequentanti:.....
<i>(n° calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) (1)</i>
Funzionante dall'anno:.....
Costo di gestione nell'esercizio finanziario 2004: €
Denominazione del servizio:.....
Coordinatore/Responsabile:.....
Ubicazione:.....
Bambini frequentanti:.....
<i>(n° calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza) (1)</i>
Funzionante dall'anno:.....
Costo di gestione nell'esercizio finanziario 2004: €

(1) Nel caso in cui il Comune abbia sia il nido che il servizio integrativo, i bambini che frequentano il servizio integrativo non possono essere gli stessi che frequentano il nido.

Data.....

Firma del Sindaco



Allegato B



**DIRETTIVE REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE
DEI PROGRAMMI FORMATIVI PROVINCIALI IN MATERIA DI
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
ANNO 2005**

Fonte normativa

Legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" art. 17, comma 1, punto 1.2, "(...) la Regione, per l'attuazione della presente legge, concede contributi alle Province per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia".

Finanziamenti

Con la presente deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare alle Province abruzzesi la complessiva somma di € 80.000 (euro ottantamila) da ripartire in parti uguali per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.

Finalità

I programmi formativi elaborati dalle Province dovranno essere finalizzati:


- ad aggiornare, qualificare e valorizzare la professionalità degli operatori e coordinatori pedagogici dei servizi per la prima infanzia;
- a promuovere e sviluppare relazioni professionali tra gli educatori ed i coordinatori di servizi educativi per la prima infanzia, anche attraverso lo scambio delle esperienze maturate nel territorio regionale;
- a diffondere una cultura della qualità intesa come miglioramento dei servizi dal punto di vista organizzativo/pedagogico, del metodo e della soddisfazione delle aspettative educative.

Attività formative.

Le azioni formative delle Province potranno riguardare:

1. Azioni di aggiornamento professionale rivolte agli operatori e coordinatori pedagogici che operano nei servizi educativi per la prima infanzia;¹

¹ Pertanto, a titolo puramente esemplificativo, i Corsi di aggiornamento dovranno essere finalizzati all'approfondimento delle conoscenze sullo sviluppo psicofisico dei bambini in un contesto sociale ed educativo come il nido d'infanzia; sui diritti e bisogni dell'infanzia, sulla pedagogia della relazione, sullo stile educativo degli operatori, sul lavoro di gruppo sulla comunicazione sull'osservazione come metodo e sostegno fondamentale per la professionalità, sulle routines, sul lavoro di cura, sulla formazione ed organizzazione dei laboratori e degli ateliers, sull'ambientamento dei bambini, sulla continuità educativa, sulla partecipazione delle



Quiliani

Allegato B

2. Azioni di formazione finalizzate ad accrescere competenze relative alla programmazione, progettazione e valutazione dei servizi;
3. Azioni di formazione finalizzate allo sviluppo della qualità nei servizi educativi alla prima infanzia ed al loro adeguamento alle direttive generali di attuazione della l.r.76/2000 ed alla l.r. 2/2005;
4. Azioni informative dirette a favorire reti relazionali tra gli educatori ed i coordinatori ed a promuovere lo scambio di esperienze maturate soprattutto nell'ambito dei servizi innovativi di cui all'art. 4 della l.r. 76/2000 utili per la sperimentazione di nuovi servizi nella realtà

Le azioni formative individuate dalle Province potranno articolarsi in: corsi di aggiornamento, giornate seminari, scambi di esperienze attraverso visite guidate nei servizi più significativi ed innovativi attivati, convegni, conferenze di carattere informativo.

Modalità e termini di presentazione dei programmi formativi

Tenendo conto degli obiettivi formativi individuati dal presente documento le Province, in raccordo con i Comuni sedi di servizi educativi per la prima infanzia, adottano il proprio programma formativo articolato secondo obiettivi, attività e piano finanziario, da trasmettere alla Giunta Regionale – Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio Servizi Sociali - Viale Bovio, 425 – 65100 PESCARA, per l'anno 2005, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente atto.

Con provvedimento del Dirigente del Servizio regionale competente sarà erogato l'intero contributo alle Province al concreto avvio del programma formativo, e previa approvazione dello stesso, che dovrà iniziare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione Abruzzo del programma stesso.

Le Province, entro e non oltre trenta giorni dalla ultimazione dei programmi formativi, dovranno rendicontare con determina dirigenziale le spese effettivamente sostenute restituendo alla Regione Abruzzo le eventuali somme erogate e non utilizzate, riversandole sul *conto corrente postale n. 208678 intestato a: Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria – L'Aquila*, dandone comunicazione alla Giunta regionale – Servizio Servizi Sociali – Pescara ed alla giunta Regionale – Servizio Bilancio – L'Aquila.

Unitamente alla rendicontazione del contributo assegnato le Province dovranno trasmettere al competente Servizio regionale una relazione sull'attività formativa realizzata e sui risultati raggiunti.

famiglie e sulla gestione sociale, sui servizi integrativi, sulla direzione dei servizi, sullo sviluppo di rapporti tra realtà educative.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara

8-6-2005

UFFICIO ATTUAZIONE POLITICHE IN FAVORE
DEI MINORI E DEI SERVIZI DEL DISAGIO
IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Patrizia RADIGGI)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.09.2005, n. 853:

PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 – AZIONI INNOVATIVE - Anno 2005 – Sperimentazione di forme di sostegno alle famiglie con gravi carichi assistenziali – Programma di promozione e sostegno dell'affido familiare.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare il “Programma regionale di sostegno e promozione dell'affidamento familiare” relativo alle Azioni Innovative Anno 2005 del Piano Sociale regionale 2002 - 2004, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, contenente le linee di indirizzo della programmazione regionale, gli obiettivi del programma regionale, le strategie di azione,

ed i criteri di ripartizione del Fondo sociale regionale assegnato per la realizzazione dello stesso;

2. di approvare la tabella allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera “B” con il quale si è proceduto, sulla base dei criteri stabiliti nel citato Programma regionale alla ripartizione della quota del Fondo Sociale regionale assegnato ai trentacinque ambiti sociali;
3. di fare fronte alla complessiva spesa di €400.000,00 (quattrocentomila/00) derivante dal presente atto con le disponibilità esistenti sul capitolo 71520 (F.O. 13 T. 01 U.P.B. 003) denominato “Fondo Sociale per l'espletamento dei Servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale”, del Bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2005”;
4. di demandare al competente Servizio regionale l'adozione dei provvedimenti attuativi del presente programma;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Seguono allegati

ALLEGATO "A"



DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA

SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

Ufficio attuazione Politiche in favore dei minori e di prevenzione del disagio

PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 - AZIONI INNOVATIVE 2005

**PROGRAMMA REGIONALE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO
DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE***Riferimenti normativi*

Legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII del Libro I del Codice Civile".

Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

Legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 "Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio assistenziali in favore dei minori"

Legge regionale 17.11.2004, n. 41 recante "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 15.7.2004, n. 15 (legge finanziaria regionale 2004) ed alla l.r. 26.4.2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo)", pubblicata sul BURA n. 35 del 26.11.2004, art. 43 l'esenzione dal pagamento del ticket per gli accertamenti sanitari che i richiedenti devono effettuare per l'affidamento familiare di minori.

Riferimenti programmatici

Deliberazione di Consiglio regionale n. 69/8 del 26.6.2002 "Legge 8.11.2000, n. 328: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Piano Sociale regionale 2002 - 2004"

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1016 del 12.12.2002 "PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 - AZIONI INNOVATIVE 2002 - Sperimentazione di forme di sostegno alle famiglie con gravi carichi assistenziali - Programma di promozione e sostegno dell'affido familiare"

Deliberazione di Consiglio regionale n. 141/2 del 29 luglio 2004 "Piano regionale d'azione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Triennio 2004 - 2006 - in attuazione della legge 28.8.1997, n. 285"

Deliberazione di Giunta Regionale n. 385 del 21 marzo 2005 "PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004 - Atto di indirizzo applicativo per la definizione delle "Azioni innovative" per l'anno 2005 - Integrazione

Premessa

La legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, afferma il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia o, qualora essa risulti temporaneamente non idonea, il minore può essere temporaneamente affidato ad un'altra famiglia preferibilmente con figli minori o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, nel rispetto della loro autonomia e delle risorse finanziarie disponibili, sono altresì attribuiti i seguenti compiti:

- di sostenere, con idonei interventi, i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. nucleo familiare. in altro nucleo familiare è un istituto teso a garantire il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia quando egli sia rimasto temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo;
- di promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione;
- di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento minori.

La legge 149/2001, nell'ottica del superamento della chiusura degli istituti, privilegia la ricerca di una famiglia temporaneamente disposta ad accogliere il minore e, ove ciò non sia possibile, l'inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da un'organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

La legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989" enunciando i diritti fondamentali ed irrinunciabili dei bambini, afferma come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente e rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico per gli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti e stabilisce, per ogni fanciullo temporaneamente privo del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo interesse, il diritto ad una protezione anche sostitutiva.

La legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", finalizzata alla realizzazione di interventi per la promozione di diritti dei bambini e degli adolescenti, promuove una particolare attenzione allo sviluppo di servizi di sostegno alla relazione genitori figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo - assistenziali.

Il Piano Sociale Regionale 2002-2004, approvato dal Consiglio Regionale con verbale n.69/8 del 26.6.2002 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 12 straordinario del 26.7.2002, nell'ambito degli obiettivi di sistema relativi alla famiglia ed ai minori, si propone di consolidare e qualificare gli interventi predisposti dai servizi socio-psico educativi per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso azioni dirette a sviluppare le capacità genitoriali delle famiglie, e di potenziare gli affidi familiari, incrementando del 20% il numero dei minori in affido e potenziando la collaborazione con i consultori familiari, l'associazionismo e il volontariato.

Il Piano regionale d'azione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Triennio 2004 - 2006, approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 141/2 del 29 luglio 2004, pubblicato sul BURA n. n. 25 ordinario del 17.09.2004, prevede espressamente l'impegno della Regione a rafforzare il diritto del minore ad una famiglia, promuovendo e sostenendo tutte le misure volte a garantire la crescita del bambino nel suo nucleo d'origine.

La Giunta Regionale, nell'ambito delle "azioni innovative" previste dal Piano Sociale Regionale 2002-2004, con propria deliberazione n. 385 del 21 marzo 2005, ha disposto, nell'area diretta alla sperimentazione di forme di sostegno alle famiglie con gravi carichi assistenziali, la realizzazione di un programma di promozione e di sostegno all'affidamento familiare del complessivo importo di € 400.000,00, in prosecuzione di quello già realizzato ed approvato con la D.G.R. 1016 del 12.12.2002.

Destinatari

L'affidamento familiare si rivolge a quei bambini e bambine, ragazzi e ragazze, appartenenti a nuclei familiari nei quali i momenti di disagio e di particolare difficoltà richiedono un intervento protettivo nei loro confronti in quanto l'ulteriore permanenza nella famiglia d'origine potrebbe compromettere il loro sviluppo. L'inserimento del bambino in una famiglia affidataria consente di offrire un ambiente idoneo per la sua crescita armonica in attesa di un cambiamento del suo nucleo d'origine. In quest'ottica l'affidamento familiare non svolge solo una funzione protettiva ma è parte di un più ampio progetto di recupero di un famiglia temporaneamente inabilitata a curare adeguatamente i propri figli. (Cfr. Infanzia e Adolescenza, Centro nazionale di Documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze, 1998).

L'Affidamento familiare trova fondamento nel costante impegno che la legislazione italiana ha assunto nell'ambito dei compiti di protezione e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, della maternità, quali categorie sociali cui accordare una particolare qualità ed intensità di tutela.

Si tratta di un tipo di protezione che passa prioritariamente attraverso la cura ed il sostegno dei legami familiari e delle funzioni genitoriali, ma anche attraverso una dovuta protezione sostitutiva quando questi legami non garantiscono i diritti del minore.

Le trasformazioni avvenute nell'ultimo ventennio hanno affermato a livello internazionale e nazionale una cultura più attenta ai bisogni dell'infanzia e dell'età evolutiva, per cui oggi può affermarsi che le persone sono complessivamente più sensibili e consapevoli dei diritti e delle esigenze di crescita e sviluppo dei bambini e degli adolescenti e più competenti nell'affrontare i loro problemi. Tale cambiamento culturale ha trovato espressione ed è stato acquisito in modo pregnante dalla legge 176/1991 e dalla legge 285/97.

In considerazione della prossima chiusura degli istituti prevista entro il 31.12.2006 e con l'affermarsi di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall'istituzionalizzazione, la Regione Abruzzo intende privilegiare l'affidamento familiare quale strumento più idoneo per proteggere il minore, garantendogli di crescere in un ambiente familiare idoneo dal punto di vista affettivo ed educativo, ed, al tempo stesso, per recuperare le competenze genitoriali della sua famiglia.

Analisi del contesto regionale

Il programma regionale realizzato nell'ambito delle Azioni innovative previste per l'anno 2002, approvato con D.G.R. n. 1016 del 12.12.2002 sopracitata, ha promosso attraverso i 35 ambiti sociali un rilancio promozionale dell'affido su tutto il territorio regionale attraverso campagne informative e di sensibilizzazione ma anche attraverso la sperimentazione di servizi territoriali specialistici.

Nell'ambito del programma regionale:

- 21 ambiti sociali (il 60% circa) hanno sperimentato la costituzione di un'equipe per l'affido su un totale di 35 ambiti;
- sono stati perfezionati 83 affidamenti familiari, in prevalenza intrafamiliari;
- sono state realizzate campagne promozionali e di sensibilizzazione in tutti gli ambiti sociali;
- gli ambiti sociali hanno speso € 353.310,64 su un totale di € 400.000,00 (pari al 88% delle risorse assegnate);
- le risorse destinate al sostegno economico delle famiglie affidatarie ammontano ad € 93.370,25 (pari al 26% della somma spesa dagli ambiti sociali).

La realizzazione delle diverse azioni programmate dagli ambiti sociali ha messo in evidenza alcuni nodi problematici di cui tener conto per qualificare l'intervento in tutto il territorio regionale:

- la difficoltà di raggiungere le coppie senza figli, atteso che l'attività di informazione e sensibilizzazione è stata spesso concentrata nelle scuole, e, dunque, è riuscita ad intercettare prevalentemente coppie con figli;
- lo scarso coinvolgimento dei segretariati sociali nell'attività di informazione;
- l'esigenza di una maggiore chiarezza nella definizione dei compiti delle équipe, quali servizi specialistici;
- una maggiore attenzione alla presa in carico del nucleo affidante ed al mantenimento ed alla gestione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia d'origine;
- una migliore integrazione della équipe con gli altri servizi territoriali;
- una maggiore resistenza e difficoltà al ricorso dell'affido nei territori montani, per diverse motivazioni la presenza di persone anziane all'interno delle famiglie che, dunque, hanno già un notevole carico assistenziale, la bassa densità demografica dei territori montani e la notevole presenza di persone anziane ancorate a tradizioni molto forti, la diminuzione delle famiglie giovani, la scarsa presenza nel territorio di associazioni delle famiglie che rivestono un ruolo privilegiato nella sensibilizzazione della comunità locale.

Obiettivi del programma regionale di promozione e sostegno dell'affidamento familiare - anno 2005

Una lettura attenta e approfondita dell'esperienza realizzata con il precedente programma ha contribuito a focalizzare alcuni nodi problematici e a proporre strategie per qualificare l'intervento.

Gli obiettivi che la Regione Abruzzo intende perseguire con il presente programma sono:

1. implementare la diffusione della cultura dell'affidamento familiare;
2. promuovere uno sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e qualificare l'intervento, sostenendo lo sviluppo di reti locali;
3. assicurare un monitoraggio e coordinamento delle esperienze realizzate;

Strategie di azione per realizzare gli obiettivi regionali

Per realizzare gli obiettivi del presente programma regionale la Regione sostiene la realizzazione di progetti locali di promozione e qualificazione dell'affidamento familiare, da realizzarsi negli ambiti territoriali determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", conformemente alle strategie di seguito specificate.

1. Implementare la diffusione della cultura dell'affidamento familiare.

Al fine di implementare la diffusione della cultura dell'affidamento familiare gli enti di ambito sociale attraverso i progetti locali possono proporre nuove campagne di sensibilizzazione e di promozione della cultura dell'affidamento in grado di cogliere contemporaneamente più aspetti:

- la tutela del minore, come riconoscimento del suo diritto alla famiglia, inteso sia come diritto a crescere in un nucleo familiare in grado di assolvere alle funzioni che la sua famiglia non è in grado di assicurare, sia come diritto della sua famiglia ad essere sostenuta nelle competenze genitoriali e ad essere aiutata a recuperare situazioni di crisi o difficoltà per poterlo accogliere nuovamente;
- il mutuo aiuto familiare e l'accoglienza comunitaria partecipata, come condizione di una progettualità educativa che richiede un efficace lavoro di integrazione tra soggetti e professionalità.

Nella pianificazione degli interventi di promozione e sensibilizzazione gli enti di ambito sociale devono assicurare il coinvolgimento di tutti i Comuni dell'ambito, delle associazioni di famiglie affidatarie e di genitori, dei segretariati sociali, dei servizi sociali professionali, dell'equipe adozioni, delle scuole, e, ove presenti, del servizio di assistenza educativa domiciliare per minori a rischio, dei centri per la famiglia, del servizio di mediazione familiare; vanno altresì, coinvolti, i giudici minorili e tutelari.

Gli enti di ambito sociale possono realizzare campagne informative attraverso gli strumenti ritenuti più efficaci:

- articoli su quotidiani e riviste;
- interventi nelle radio e Tv locali (spot, ecc...);
- diffusione di opuscoli e locandine.

Nella scelta delle modalità comunicative va privilegiata una diffusione del materiale informativo a cicli regolari che tenga viva l'attenzione della comunità locale sul tema dell'affido.

Nella scelta dei luoghi in cui distribuire materiale informativo vanno individuati luoghi che permettano di raggiungere anche le coppie senza figli e le persone singole (cinema, locali pubblici, teatri, negozi, ecc).

Gli enti di ambito sociale possono, altresì, organizzare:

- tavole rotonde e conferenze;
- incontri nelle scuole per genitori ed insegnanti;
- incontri con associazioni già costituite alle quali aprire la nuova dimensione della solidarietà verso i bambini;
- percorsi di formazione in favore delle famiglie e delle persone singole che possono essere interessate.

2.Promuovere uno sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e qualificare l'intervento, sostenendo lo sviluppo di reti locali.

Al fine di promuovere uno sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e qualificare l'intervento gli enti di ambito sociale nell'ambito dei progetti devono:

- promuovere modalità di integrazione operativa tra servizi, istituzioni, associazioni familiari e tra le diverse figure professionali, anche attraverso la definizione di protocolli operativi;
- promuovere percorsi di formazione rivolti agli operatori dei servizi interessati.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale locale che si rende garante di tutte le attività connesse alla gestione, alla progettazione e promozione dell'intervento.

Il servizio sociale locale svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

Al servizio sociale, compete, promuovere e stipulare accordi e protocolli operativi e concordare le modalità organizzative per la gestione integrata dell'affidamento sia nella fase di lettura del bisogno che in quella attuativa dell'intervento.

Nell'ambito del presente programma gli enti di ambito sociale possono promuovere la costituzione di équipe per l'affido familiare e, ove, presenti migliorare e qualificare il loro intervento.

E' preferibile prevedere una composizione minima di tali équipe formata dall'assistente sociale dell'ente locale e dallo psicologo della competente ASL.

Le équipe sono organizzate in modo da prevedere sia ore di lavoro congiunto che di lavoro individuale. Le équipe possono essere integrate da altre professionalità, soprattutto con riferimento alle attività di promozione, di

accoglienza e di orientamento delle disponibilità, di affiancamento e di supporto all'azione educativa degli affidatari ed al progetto di recupero delle competenze degli affidanti.

Le équipe devono promuovere protocolli operativi o partenariati tra i diversi servizi, istituzioni e associazioni operanti sul territorio (i servizi sociali degli altri Comuni dell'ambito, i servizi territoriali attivati nell'ambito, gli operatori del privato sociale, il volontariato, l'associazionismo, le autorità giudiziarie minorili e ordinarie).

Nella definizione di un progetto di affido devono essere individuati obiettivi comuni a breve, medio e lungo termine, strategie e strumenti concorrenti e compatibili tra loro al fine di costruire un percorso per il minore di crescita positivo, coinvolgendo il suo nucleo familiare e promuovendo modificazioni delle condizioni di vita e delle capacità genitoriali.

Il progetto, in quest'ottica, implica, l'analisi di caratteristiche, bisogni, potenzialità di cambiamento dei destinatari e il loro ricongiungimento va visto come un processo dinamico che viene aggiornato in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia d'origine e dei bisogni del minore, e quindi alla verifica e valutazione dei risultati (. (Cfr. Infanzia e Adolescenza, Centro nazionale di Documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze, 1998).

Al fine di qualificare il lavoro delle équipe, gli enti di ambito sociale possono prevedere corsi di formazione rivolti agli operatori e occasioni di scambio di buone prassi con le altre équipe del territorio.

E' possibile prevedere anche la sperimentazione di équipe interambito.

Gli enti di ambito sociale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono prevedere misure di sostegno economico in favore delle famiglie affidatarie secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della L.184/83, modificato dall' art. 5, comma 1 della L.149/2001, e dall'art. 10 della L.R. 14.2.1989, n. 15 concernente "Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori".

3. Assicurare un monitoraggio e coordinamento delle esperienze realizzate.

Al fine di assicurare un monitoraggio e coordinamento delle esperienze realizzate, la Regione Abruzzo conferma il Gruppo di coordinamento regionale, composto dal Dirigente e dal Funzionario regionale del Servizio competente e dagli assistenti sociali responsabili dei progetti di ambito territoriale, già costituito per il precedente programma regionale, con sede, in Pescara, presso la Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale – Servizio "Servizi Sociali", al Gruppo partecipano i responsabili di progetto senza oneri per la Regione. Eventuali modifiche ai componenti del Gruppo regionale dovranno essere comunicate dagli enti di ambito sociale al competente Servizio regionale.

Tale Gruppo promuove la conoscenza delle iniziative attuate, formula proposte di adeguamento e di sviluppo, favorisce il raccordo con il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con i giudici tutelari abruzzesi, con il volontariato e l'associazionismo operante nel settore.

Finanziamenti

Per la realizzazione del presente programma la Regione ha stanziato la somma di € 400.000,00, da ripartire ai 35 ambiti sociali territoriali determinati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della L. 8.11.2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" nel modo seguente:

- € 6.000 in parti uguali agli ambiti territoriali (€ 210.000);
- la somma di € 1.000,00 per ciascuno degli affidi perfezionati, complessivamente n. 83, così come risulta dalle relazioni finali dagli stessi presentate relative ai progetti conclusi;
- la restante somma di € 107.000,00, in relazione al numero dei minori degli anni 18 residenti nel territorio di ciascun ambito sul totale dei minori residenti negli ambiti (dati ISTAT anno 2002).

La somma spettante a ciascun ambito sociale territoriale è riportata nella tabella allegata al presente atto deliberativo, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B".

Gli ambiti sociali territoriali che intendono partecipare a tale programma possono presentare domanda alla Regione Abruzzo - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale – Servizio "Servizi Sociali – Viale Bovio, 425 – 65123 Pescara entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del presente atto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, del Servizio Postale Nazionale (fa fede la data del timbro postale) trasmettendo:

- la deliberazione dell'Ente di Ambito Sociale di approvazione del progetto, corredata dal verbale della conferenza dei sindaci;

- il progetto deve contenere la definizione degli obiettivi, delle azioni che si intende realizzare, conformemente alle indicazioni contenute nei precedenti punti del presente programma regionale, delle modalità di verifica e valutazione delle azioni programmate. Deve essere, altresì, specificato, il quadro economico, suddiviso per singole voci di spesa, in relazione alle diverse azioni da realizzare. Il piano finanziario può essere comprensivo oltre che delle somme assegnate dalla Regione a ciascun ambito, anche di eventuali cofinanziamenti che gli enti di ambito sociale volessero disporre per tali progetti.

Entro i successivi 30 giorni dalla presentazione dei progetti, il competente Servizio regionale, verificata la conformità degli stessi al presente programma regionale, provvede ad approvarli con determinazione dirigenziale. I progetti devono avere inizio entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione degli stessi da parte del competente Servizio regionale.

Con determinazione dirigenziale del Servizio regionale competente, a seguito della comunicazione di inizio delle attività da parte degli enti di ambito sociale, provvede ad erogare il 70% della somma assegnata a ciascun ambito.

La restante somma sarà erogata alla conclusione delle attività ed alla trasmissione da parte di ciascun Ente di Ambito Sociale di una determina dirigenziale di approvazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute sulla base delle singole voci del piano economico dei progetti approvati dalla Regione Abruzzo unitamente ad una relazione descrittiva delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.

L'Ente di Ambito Sociale è tenuto a trasmettere alla Regione Abruzzo una dettagliata relazione al termine del primo semestre di attività svolta.


Nel caso di presentazione di un numero di progetti inferiore al totale dei n. 35 ambiti territoriali, la Regione, si riserva di destinare, la somma non utilizzata ad una attività divulgazione dell'affido familiare nell'ambito del territorio regionale, previa intesa con il Gruppo di coordinamento regionale del programma.

predisposto da "Servizio "Servizi Sociali"

Allegato "B"

PIANO SOCIALE REGIONALE 2002-2004

Programma regionale di promozione e sostegno di affidamento familiare - Anno 2005



Ambito territoriale		0-18 anni	Numero affidi perfezionati	Quota A	Quota B	Quota C	Totale
N.	Denominazione						
1	Tordino	6.565	1	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 3.245,87	€ 10.246,00
2	Vibrata	11.253	12	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 5.563,71	€ 23.564,00
3	Fino-Vomano	4.923	2	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 2.434,03	€ 10.434,00
4	Laga	2.926	1	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.446,67	€ 8.447,00
5	Teramo	8.650	-	€ 6.000,00	€ -	€ -4.276,74	€ 10.277,00
6	Gran Sasso	3.497	-	€ 6.000,00	€ -	€ 1.728,99	€ 7.729,00
7	Costa Sud 1	7.341	-	€ 6.000,00	€ -	€ 3.629,54	€ 9.630,00
8	Costa Sud 2	6.102	5	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 3.016,95	€ 14.017,00
9	Alto Aterno	2.946	-	€ 6.000,00	€ -	€ 1.456,56	€ 7.457,00
10	L'Aquila	11.281	4	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 5.577,56	€ 15.578,00
11	Montagna Aquilana	1.665	4	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 823,21	€ 10.823,00
12	Marsica 1	4.735	-	€ 6.000,00	€ -	€ 2.341,08	€ 8.341,00
13	Marsica 2	3.964	2	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 1.959,88	€ 9.960,00
14	Valle Roveto	3.421	1	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.691,41	€ 8.691,00
15	Valle del Giovenco	3.323	1	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.642,96	€ 8.643,00
16	Avezzano	6.982	1	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 3.452,04	€ 10.452,00
17	Valle Peligna	4.280	-	€ 6.000,00	€ -	€ 2.116,12	€ 8.116,00
18	Sulmona	3.937	6	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.946,53	€ 13.947,00
19	Sangro Aquilano	2.640	1	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.305,27	€ 8.305,00
20	Aventino	2.727	2	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 1.348,28	€ 9.348,00
21	Sangro	3.942	-	€ 6.000,00	€ -	€ 1.949,01	€ 7.949,00
22	Lanciano	6.106	3	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.018,93	€ 12.019,00
23	Basso Sangro	7.362	2	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 3.639,92	€ 11.640,00
24	Vastese	6.267	2	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 3.098,53	€ 11.099,00
25	Alto Vastese	4.083	2	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 2.018,72	€ 10.019,00
26	Costa Sud	4.616	1	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 2.282,24	€ 9.282,00
27	Maielletta	2.796	6	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.382,40	€ 13.382,00
28	Ortonese	6.659	-	€ 6.000,00	€ -	€ 3.292,35	€ 9.292,00
29	Foro-Altino	11.434	-	€ 6.000,00	€ -	€ 5.653,20	€ 11.653,00
30	Chieti	8.714	10	€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 4.308,38	€ 20.308,00
31	Pescara	18.140	2	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 8.968,79	€ 16.969,00
32	Montesilvano	7.521	-	€ 6.000,00	€ -	€ 3.718,54	€ 9.719,00
33	Area Metropolitana Pescara	10.705	4	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 5.292,77	€ 15.292,00
34	Vestina	7.586	8	€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 3.750,67	€ 17.750,00
35	Maiella-Morrone	7.326	-	€ 6.000,00	€ -	€ 3.622,12	€ 9.622,00
Totali		216.415	83	€ 210.000,00	€ 83.000,00	€ 107.000,00	€ 400.000,00

(*) Fonti: dati ISTAT 2002

ALLEGATO come parte integrante alla dell-
berazione n. 253 del 12 SET 2005
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Walter Geriani - Riparto affido fam.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, li 14-6-2005
IL DIRIGENTE
UFFICIO ATTUAZIONE POLITICHE IN FAVORE
DEI MINORI E DI PREVENZIONE DEL DISAGIO
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Patrizia RADICCI)

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA,
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI,
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE 02.09.2005, n. DM/56:

Piano Sociale Regionale 2002-2004 - Interventi diretti regionali - Programma per l'assistenza formativa e tecnica alla Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano Sociale Regionale (Delib. G.R. n. 300 del 14.3.2005) - Affidamento incarico Società emme&erre - Approvazione programma e schema di convenzione -.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e su conforme proposta del Dirigente del "Servizio Programmazione Politiche Sociali":

1. di approvare, in esecuzione di quanto disposto dalla richiamata DGR 300/2005, il programma esecutivo relativo al proseguimento del *Programma di assistenza tecnica e formativa alla Regione Abruzzo e agli Enti Locali per l'attuazione del Piano Sociale Regionale* predisposto dalla Società emme&erre S.p.A, allegato al presente atto sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale;
2. di affidare, ai sensi della l.r. 25.9.1986, n. 52 e successive modificazioni, alla nominata società emme&erre, nella persona di Braglia Gabriele, legale rappresentante della Società in questione, l'incarico di studio relativo al Programma di assistenza tecnica e formativa alla Regione Abruzzo e agli Enti Locali per l'attuazione del Piano Sociale Regionale" da

espletare secondo quanto stabilito dallo schema di Convenzione allegato "F" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il compenso per l'attuazione del richiamato programma, pari a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) comprensivo di IVA, risulta congruo in relazione alla complessità ed ampiezza dell'incarico di studio di cui trattasi
4. di impegnare la somma di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) derivante dal presente atto sul capitolo 71520 del bilancio di competenza 2004 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di stabilire che alla stipula della convenzione con emme&erre S.p.A. (sede legale: Bolzano; sede operativa: Padova) ed alla liquidazione della spesa provvederà il Servizio "Programmazione Politiche Sociali", con le modalità e nei tempi indicati nella convenzione medesima, previa verifica del regolare espletamento dell'attività svolta;
6. di inviare il presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo L'Aquila
7. disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *BURA*, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 52/1986

IL DIRETTORE

Dott. Claudio Di Giampietro

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA TERAMO

DETERMINAZIONE 14.09.2005, n. DH12/40:
Reg.(CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Inter-

venti nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura “A” Annualità 2004/2006 (2° Triennio) - Domanda n. 04156586812 del 27.01.2004. Opere: Acquisto attrezzature aziendali. Ditta: D’Amico Maria - Settore Produttivo Zootecnia da carne Comparto Carni Alternative - Liquidazione contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- di disporre la liquidazione del contributo in conto capitale di €8.000,00 in favore della ditta D’Amico Maria nato il 21.09.1964 in Comune di Isola del Gran Sasso Prov. TE e residente in Loc. Bascianella Comune di Colledara Prov. TE codice fiscale DMC MRA 64P61 E343Q; part. IVA 00933900672 con assegno circolare;
 - di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;
 - di inviare il presente atto al *Servizio BURA Pubblicità e Accesso* perché ne predisponga la pubblicazione.
- I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:
- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 4 facciate;
 - certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA TERAMO

DETERMINAZIONE 14.09.2005, n. DH12/41:

Reg.(CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – Piano di Sviluppo Rurale 2000–2006 Abruzzo - Misura “A” Annualità 2004/2006 (2° Triennio) - Domanda n. 04156568141 del 27.01.2004. Opere: Acquisto attrezzature aziendali. Ditta: TENAGLIA DOMENICO - Settore Produttivo OLIVOCOLTURA - Liquidazione contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di disporre la liquidazione del contributo in conto capitale di €6.000,00 in favore della ditta TENAGLIA DOMENICO nato il 23.05.1926 in Comune di OROSGNA Prov.CH e residente in Loc. FOSSO GRANDE Comune di MOSCIANO S.A. Prov. TE codice fiscale TNG DNC 26E23 G128T; part. IVA 00620000679 con assegno circolare;
 - di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l’elenco di liquidazione da trasmettere all’AGEA;
 - di inviare il presente atto al *Servizio BURA Pubblicità e Accesso* perché ne predisponga la pubblicazione.
- I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:
- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 4 facciate;
 - certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZI EMERGENZE,
INTERVENTI E VOLONTARIATO*

DETERMINAZIONE 20.09.2005, n. DC4/147:

L.R. 20 luglio 1989 n. 58 "Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile". L.R. 13 giugno 1991 n. 25 "Norme integrative in materia di Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi".
ISCRIZIONE di ASSOCIAZIONE all'ALBO REGIONALE – ANNO 2005.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 20 Luglio 1989, n. 58, recante norme su "Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile", con la quale sono state disciplinate in modo organico le modalità e le condizioni per una efficace collaborazione delle associazioni di volontariato alle attività di protezione civile sia con riferimento alle iniziative di prevenzione – previsione che a quelle più strettamente collegate all'emergenza, sempre, in ogni caso, nell'ambito delle competenze proprie della Regione e degli Enti Locali nella specifica materia;

Visto in particolare l'art. 8 della L.R. 58/1989 che prevede la istituzione dell'Albo Regionale delle Associazioni di volontariato e la possibilità di iscrizione allo stesso Albo delle Associazioni, legittimamente costituite ed aventi almeno 7 iscritti, che abbiano fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività utili al conseguimento degli obiettivi di protezione civile;

Vista la L.R. 13/6/1991, n. 25, che ha modificato la L.R. n. 58 del 1989, rideterminandone

l'ambito di applicazione e favorendo l'iscrizione all'Albo Regionale anche delle associazioni non dotate di personalità giuridica e che ha dettato la disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi;

Visto l'art. 5 comma 4 della L.R. 14/12/1993 n. 72 che, modificando l'art. 11 della precedente L.R. 20/7/1989 n. 58, prevede che "l'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile è disposta dal Presidente della Giunta Regionale ed è efficace, a tutti gli effetti, a decorrere dalla esecutività del relativo decreto";

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", ed in particolare:

- l'art. 24, comma 2 – lett. c) -, che attribuisce al Dirigente del Servizio "..... l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi"
- l'art. 46, comma 1, che dispone " Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili e/o in contrasto con la quelle della presente Legge e con le disposizioni sui Contratti Collettivi Nazionali."

Dato atto che a seguito della istruttoria per l'anno 2005 sono risultate in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla L.R. 58/1989, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 25 del 1991, e dall'art. 5 della L.R. 14/12/1993 n. 72, ed aventi titolo all'iscrizione allo specifico Albo Regionale delle Associazioni di volontariato le Organizzazioni di seguito indicate:

1. ANPANA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE" ONLUS
Sezione Territoriale Provinciale di L'Aquila
Via Forcella, 45
67010 BARETE (AQ);

2. “Gruppo Volontari Protezione Civile Giulianova”
Via S. D’Acquisto, 9
Loc. Piano D’Accio
64100 TERAMO (TE);
3. “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Pratola Peligna”
c/o Municipio
67035 PRATOLA PELIGNA (AQ);
4. Nucleo Operativo Teate “N.O.T.”
Via Arenazze, 23
66100 CHIETI (CH)

Dato atto della regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento e della sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

DETERMINA

- con decorrenza immediata sono iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato per la protezione Civile le seguenti Organizzazioni:

DENOMINAZIONE	LEGALE RAPPRESENTANTE
1) A.N.P.A.N.A. “ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE” ONLUS Sezione Territoriale Provinciale di L’Aquila Via Forcella, 45 67010 <u>BARETE (AQ)</u>	FIORAVANTI SALVATORE
2) “Gruppo Volontari Protezione Civile Giulianova” Via S. D’Acquisto, 9 Loc. Piano D’Accio 64100 <u>TERAMO (TE)</u>	MARUCCIA MICHELE
3) “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Pratola Peligna” c/o Municipio 67035 <u>PRATOLA PELIGNA (AQ)</u>	SINDACO PRO TEMPORE

- 4) Nucleo Operativo Teate
“N.O.T.”
Via Arenazze, 23
66100 CHIETI (CH)

- di dare comunicazione dell’Albo Regionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ed ai Prefetti della Regione ai sensi dell’art. 13 della L.R. 20.7.89 N. 58;

la presente ordinanza sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.

L’Aquila, lì 20 Settembre 2005

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE
Arch. Francesco D’Ascanio

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 05.09.2005, n. DF3/83:

D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 – Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 – COMUNE DI AVEZZANO (AQ) - Autorizzazione del progetto definitivo per il completamento ed il ripristino ambientale della discarica per RSU sita in località “S. Lucia” – Avezzano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 – D.Lgs. 13.01.2003 n. 36 - il progetto presentato dal Comune di Avezzano (AQ), per il completamento ed il ripristino ambientale della discarica per RSU sita in località S. Lucia di Avezzano (AQ) – classifica-

zione della discarica ai sensi del Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 come discarica di rifiuti non pericolosi, identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 3, Particelle nn. 70, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 129, 130, 133, 252, 344, 345, 346, 347, 367, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, della superficie complessiva di mq 90.000 mq circa di cui 30.000 mq circa occupati dalla discarica vera e propria, area classificata dal P.R.G. – Zona “F4” aree tecnologiche (discariche controllate) - e una volumetria pari a 79.000 mc, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Dicembre Anno 2001

Allegato 1) Relazione tecnica con i seguenti allegati:

- Tavola n. 1* - Inquadramento territoriale e stato attuale del sito;
- Tavola n. 2* - Piano quotato: rilievo topografico settembre 2001 scala 1:500;
- Tavola n. 3* - Stato di fatto - sezioni della vasca scala 1:500;
- Tavola n. 4* - Particolare sistema di raccolta del percolato – particolare pozzo di monitoraggio
- Tavola n. 5* - Copertura finale – Planimetria;
- Tavola n. 6* - Copertura finale - sezioni della vasca scala 1.500;
- Tavola n. 7* - Sezione tipo della discarica e particolari della copertura finale;
- Tavola n. 8* - Sviluppo della rete di captazione del biogas e particolari costruttivi;

Tavola n. 9 - Impianto di estrazione del biogas schema funzionale e particolari centrale di estrazione;

Allegato 2) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

Allegato 3) Piano di sicurezza;

Allegato 4) Studio di impatto ambientale;

Allegato 5) Computo metrico estimativo e quadro economico;

Mese di Febbraio Anno 2002

Allegato 6) Fattibilità tecnico-economica per l'installazione di un impianto di recupero energetico da biogas;

Mese di Giugno Anno 2004

Allegato 7) Relazione tecnico-descrittiva;

Mese di Settembre Anno 2004

Allegato 8) Tavola A – Rilievo topografico al 30.09.2004 - Planimetria Quotata scala 1:500 (integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi del 25.05.2004);

Allegato 9) Tavola B – Planoaltimetria di progetto della copertura finale scala 1:500 (integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi del 25.05.2004);

Allegato 10) Tavola C - Sezioni della discarica al 30.09.2004 e profili di chiusura finale scala 1:500 (integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi del 25.05.2005);

Allegato 11) Tavola D - Particolari della copertura finale scala varie;

Mese di Ottobre Anno 2004

Allegato 12) Relazione di calcolo dei volumi residui;

Mese di Ottobre Anno 2004

Allegato 13) Relazione tecnica integrativa;

Allegato 14) Tavola A – Planimetria della discarica con localizzazione del sistema di sollevamento, stoccaggio e filtrazione del percolato scala 1:500;

Allegato 15) Tavola B – Pianta e sezioni del sistema di trattamento del percolato e del serbatoio di stoccaggio percolato scala 1:50;

2) di autorizzare il Comune di Avezzano (AQ), ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);

3) di stabilire che l'autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato dal Comune di Avezzano (AQ), per il completamento ed il ripristino ambientale della discarica per RSU sita in località S. Lucia di Avezzano (AQ) – è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;

4) di autorizzare il Comune in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all'esercizio per il completamento ed il ripristino ambientale della discarica per RSU sita in località S. Lucia di Avezzano indicato al precedente punto 1) alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

- *della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – L'Aquila:*

1. I movimenti della terra dovranno es-

sere limitati al minimo indispensabile;

2. Considerata la natura dei rifiuti che vengono trattati, si porti particolare attenzione a tutte quelle opere necessarie per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente: aria, falde acquifere e terreni limitrofi e per la sicurezza e l'incolumità delle persone;

3. Dovranno essere realizzate adeguate opere di presidio idrico;

4. Si dovranno rinverdire tutte le aree che si dovessero rendere nude, mediante la posa in opera di terreno vegetale, con piantumazione di specie erbacee ed arboree tipiche della zona, in modo da creare delle barriere naturali a protezione dell'ambiente circostante.

- *dalla A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale N. 1 – Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica:*

1. Ulteriore valutazione e rispetto delle distanze minime previste dalla normativa per i centri abitati ed in particolare delle case sparse situate nella zona;

2. Pieno rispetto delle aree di salvaguardia delle risorse idriche per acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 152/99 art. 21 integrato con D.Lgs. 258/00);

3. Rispetto delle condizioni Igienico Sanitarie delle infrastrutture a servizio dell'impianto, con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento idrico e smaltimento liquami.

- *della Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici – Servizio Aree Pro-*

tette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A di L'Aquila:

1. Al fine di limitare l'impatto sul paesaggio è necessaria la riduzione dell'altezza massima oltre il piano di campagna a metri 07 e una conformazione tale da essere adeguata allo sky line circostante.

2. Per gli aspetti di rispondenza alle specifiche normative riferite ai rifiuti si manda al parere di competenza del Comitato all'oupo costituito.

- *dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila:*

1. In fase di sopraelevazione della discarica, onde evitare che si possano formare delle dirette connessioni tra la canaletta per lo smaltimento delle acque meteoriche presente a ridosso dell'invaso e il cumulo dei rifiuti, dovrà essere posta particolare attenzione ad evitare che acque di percolazione possano interessare la canaletta citata;

2. Al fine di garantire una corretta gestione del percolato, la Ditta dovrà inviare mensilmente a questo Dipartimento Provinciale copia dei formulari di smaltimento dello stesso.

3. Che l'impianto dovrà essere adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003;

- *dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila per l'esercizio dell'impianto di trattamento del percolato:*

1. Dotazione di un sistema automatico di innesco delle pompe di estrazione del percolato al raggiungimento di un livello nel pozzo di estrazione tale da

evitare il superamento di 30 cm di battente sul fondo della discarica;

2. Installazione nel serbatoio di stoccaggio del percolato, prima dell'ingresso all'impianto, di un indicatore-registratore di livello al fine di verificare nel tempo l'andamento dei livelli nel serbatoio stesso;

5) di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di **anni cinque** dalla data di avvio dell'impianto, (comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all'originale), nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell'art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/00;

6) di stabilire che, per quanto concerne i rifiuti ammissibili nella discarica di che trattasi, siano conferite esclusivamente le tipologie stabilite dal D.M. 13.03.2003;

7) di precisare *che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:*

1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

4. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il

riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5. le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 6. nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.
- 8) di richiamare *il Comune autorizzato*:
- Agli obblighi previsti dall'art. 12 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L'Aquila e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
 - Al pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal Decreto Legislativo 13.01.2003 n. 36 e dal Decreto Ministeriale 13.03.2003;
 - A quanto stabilito dalla Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 artt. 28 e 29;
- 9) di obbligare *il Comune di Avezzano (AQ), beneficiario della presente autorizzazione*:
- A produrre, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, al

Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia - Regione Abruzzo, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004;

- Ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.2003 e n. 1387/20.12.2004, alla trasmissione, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, con la documentazione richiesta dall'art. 22 (realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita "garanzia finanziaria" in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29.12.2004 (allegato A art. 2); detta "garanzia finanziaria" sarà controfirmata e restituita a questo Comune, previa verifica da parte di questo Servizio;
- 10) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi non presenti alla Conferenza dei Servizi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila e all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Arti-

gianato Agricoltura di L'Aquila;

12) di notificare ai sensi di legge il presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ) - Piazza del Municipio - 67051 AVEZZANO (AQ);

13) di notificare la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 06.09.2005, n. DF3/84:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e s.m.i., art. 28 comma 7 e L.R. 28.4.2000, n. 83 - RINNOVO e VOLTURAZIONE della titolarità dell'autorizzazione regionale n. 1139 del 26/05/1999, integrata con Determinazione Dirigenziale n. DF3/85 del 26/11/2002, inerente l'esercizio di un impianto mobile di accumulo temporaneo e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi, da: "SIEM Autospurgo - di Giovanni Valente - Via Lago di Garda, 24/A- 67051 Avezzano a: "Soc. VAL.DEP S.r.l. -Via Nuova Km. 3+650 - 67051 Avezzano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.

22/97, l'autorizzazione regionale n. 1139 del 26/05/1999, integrata con Determinazione Dirigenziale n. DF3/85 del 26/11/2002, inerente l'esercizio di un impianto mobile di accumulo temporaneo e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi; con potenzialità massima dell'impianto di 5 mc/ora le cui caratteristiche sono riportate nell'allegata relazione tecnica allegato "A", già annessa al primo provvedimento autorizzativo, e nell'allegato "B", che costituiscono parte integrante del presente atto;

- 2) di volturare la titolarità dell'autorizzazione regionale di cui al punto precedente punto 1) già intestato a SIEM Autospurgo - di Giovanni Valente - Via Lago di Garda, 24/A - 67051 Avezzano a favore di : "Soc. VAL.DEP S.r.l. -Via Nuova Km. 3+650 - 67051 Avezzano";
- 3) di diffidare, per le motivazioni indicate in premessa, dallo svolgere ulteriori attività in violazione alle vigenti norme che disciplinano la gestione dei rifiuti ovvero in violazione alle prescrizioni delle autorizzazioni regionali, con l'avvertenza che per ulteriori casi saranno adottati i provvedimenti previsti all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;
- 4) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 03 del D.Lgs. 22/97, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1) è *concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento*, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
- 5) di stabilire che i rifiuti ammissibili all'impianto oggetto della presente autorizzazione, come da nota dell'ARTA - Dipartimento Provinciale dell'Aquila - datata 27/06/05, acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 30/06/05 Prot. n. 6367, sono di seguito elencati:

010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
020403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
190801	vaglio
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti della pulizia delle fognature

6) di richiamare la Società VAL.DEP S.r.l. - Via Nuova Km. 3+650 -67051 Avezzano:

- agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;
- all'acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l'inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta, prescrivendo che lo stazionamento dell'impianto in oggetto, presso i siti prescelti, non può superare il periodo massimo di mesi 12 (dodici) continuativi, per ogni singola attività, prescrivendo altresì che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla acquisizione da parte della Regione di una relazione che illustri la campagna di attività nell'ambito del periodo di validità temporale della presente autorizzazione;
- a quanto stabilito dalla L.R. 28.04.2000 n. 83 artt. 28 e 29;
- alla trasmissione con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale dell'Aquila e all'A.R.T.A (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento dell'Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione.

7) di obbligare la Società VAL.DEP S.r.l. - Via Nuova Km. 3+650 -67051 Avezzano:

- all'iscrizione preventiva, all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8 comma 1, lettera g) per la gestione di impianti mobili;
 - alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29/12/2004; detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.
- 8) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere prevalentemente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 9) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 4. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 5. le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 6. è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
- 10) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
 - 11) di trasmettere copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Comunale di Avezzano, all'Amministrazione Provinciale

dell'Aquila, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila e all'Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L'Aquila;

- 12) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- 13) di notificare, ai sensi di legge, il presente provvedimento alla Soc. VAL.DEP S.r.l. - Via Nuova Km. 3+650 - 67051 Avezzano;
- 14) di provvedere alla pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 12.09.2005, n. DF3/85:

D. Lgs 5.2.1997, n. 22 – art. 28. Comune di Cellino Attanasio (TE). Autorizzazione all'esercizio della discarica comunale, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, già autorizzato con D.G.R. n. 5858 del 30/10/93, prorogata con D.G.R. n. 2727 del 22/12/99, prorogata con Determinazione dirigenziale n. DF3/82 del 12/09/03, sita in località "Contrada Conti".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 22/97 e della L.R. n. 83/00, l'autorizzazione regionale concessa con D.G.R. n. 5858 del 30/10/93, prorogata con D.G.R. n. 2727 del 22/12/99, prorogata con Determinazione dirigenziale n. DF3/82 del 12/09/03 a favore del Comune di Cellino Attanasio (TE), inerente l'esercizio della discarica comunale ubicata in località "Conti" per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
2. di prendere atto della variante non sostanziale riguardante il progetto di sormonto della volumetria utilizzata pari a circa il 5% del totale autorizzato, così come riportato negli elaborati tecnici allegati, come di seguito elencati:
 - 1) Tavola A1: Relazione tecnica;
 - 2) Tavola B1: Inquadramento Territoriale;
 - 3) Tavola B2: Planimetria stato attuale con indicazione delle sezioni area sormonto;
 - 4) Tavola B3: Sezioni;
3. di stabilire che, relativamente alla predetta variante, siano rispettate le condizioni espresse dall'Amministrazione Provinciale di Teramo con nota prot. n. 161843 del 09/09/05, citate in premessa, che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;
4. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1) è limitata a quanto indicato al punto 2) della presente Determinazione;
5. di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 22/97 la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni uno dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è prorogabile con le modalità previste all'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
6. di subordinare l'autorizzazione:
 - a) a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 art. 28, per quanto attiene l'ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;
 - b) all'obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto all'art. 12 del D.Lgs n. 22/97;
 - c) all'obbligo della trasmissione con scadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Teramo), di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati;
 - d) al pieno rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente nella materia;
 - e) ai limiti, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, contenute nelle D.G.R. n. 5858 del 30/10/93;
7. di obbligare il Comune di Cellino Attanasio (TE) alla trasmissione di apposita Garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29.12.04, Allegato A – Art. 2; detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio;
8. di richiamare il Comune di Cellino Attanasio (TE) al pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal D.Lgs n. 36/03 e dal D.M. 13.03.03, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 17 del predetto D.Lgs n. 36/03;
9. di prescrivere altresì che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare

spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico – sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni Rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché Ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri, di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazioni di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 28, comma 4, del D.Lgs n. 22/97;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzio Comprensoriale smaltimento R.S.U. comprensorio di Teramo, all'Amministrazione Provinciale di Teramo e all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Teramo);
11. di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento al Comune di 64036 Cellino Attanasio (TE);
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e

al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DF3/86:
D.Lgs. 5/02/97 n. 22 art. 28 L.R. 28/04/2000 n. 83.- Ditta Esplosivi Sabino srl. Loc. Termini. 66020 Casalbordino. - Rinnovo autorizzazione n. 86 del 17/03/2000 per l'esercizio di un impianto per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi di sicurezza per autoveicoli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'autorizzazione reg.le n. 86 del 17/03/2000, per l'esercizio di un impianto esistente per la distruzione di prodotti esplosivi e dispositivi di sicurezza per autoveicoli, a favore della Ditta Esplosivi Sabino Srl – Loc. Termini - 66020 Casalbordino (CH), con potenzialità massima dell'impianto per quanto riguarda il forno 67 è di 1100 t/anno, quella del forno 68 è di 2100 t/anno, mentre il forno 80 ha una potenzialità massima di 300 t/anno (solo come parte esplosiva), individuato al foglio di mappa n. 97 particelle catastali: 32-74-52-56-37-36-35-59-80-47-

58-67-40bis-60-42-39/b-39-33-39/a-40-41-38-43-31-30-44/a-44/b-45-55-29-19-18-28-22-23-4-46-24-57-27-26-25-3-5-10-10/a-11-20-70-14-16-2-6-9-12-51-50-49-52-20-54-7-8-13-15-17.;

2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 03 del D.Lgs. 22/97, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1) è *concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento*, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

3) di stabilire che i rifiuti ammissibili all'impianto oggetto della presente autorizzazione, come da nota dell'ARTA – Dipartimento Sub Provinciale San Salvo-Vasto prot. n. 547 del 12/05/2005, sono di seguito elencati:

16 01 10 * componenti esplosivi

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14,

16 01 22 componenti non specificati altrimenti.

16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12,

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13,

16 04 03 * altri esplosivi di scarto.

4) di obbligare la Ditta in oggetto alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del

29/12/2004; detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.

5) di richiamare la Ditta Esplosivi Sabino srl. –Casalbordino (CH) al pieno rispetto:

- dei limiti e dei divieti contenuti negli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;

- di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente in materia;

- dei limiti, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti autorizzativi;

- degli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale di Chieti e all'A.R.T.A (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione.

6) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere prevalentemente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'ac-

qua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - e) le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - f) è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
- 8) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la even-

tuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

- 10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Casalbordino (CH). all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Sub-Provinciale di San Salvo-Vasto, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all'Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti, presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell'Aquila;
- 11) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Esplosivi Sabino srl. - Loc. Termini. 66020 Casalbordino;
- 12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DF3/87:

Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, art. 28 – A.C.I.A.M. S.p.a. – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana – Via Oslavia n. 6 – 67051 Avezzano (AQ) - Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile, identifi-

cato con il n. LC S05 AC, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani.**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il contenuto del comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 22/97, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale;

Visto il Decreto Ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406 "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto il D.Lgs 13.01.2003 n. 36, avente per oggetto "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto "Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti" art. 24;

Vista la D.G.R. 10.12.03 n. 1198 avente per oggetto "L.R. 28.04.2000 n. 83 art. 20 – Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs n. 99/92, del D.Lgs n. 36/03 e della L. n. 372/99 per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 7 del 25/02/04;

Vista la D.G.R. 29/12/04 n. 1387 avente per oggetto "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste

per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs n. 22/97, del D.Lgs n. 36/03 e della L.R. n. 83/00, art. 25, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 13 del 09/03/05;

Vista la domanda di autorizzazione di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti solidi urbani inoltrata dall'ACIAM S.p.a. con nota prot. n. 504 del 28/04/05;

Visti gli elaborati allegati alla domanda, che risultano così costituiti:

1) Relazione tecnica descrittiva ed allegati tecnici esplicativi;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 4534 del 10/05/05 ha trasmesso all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila la documentazione pervenuta dall'ACIAM S.p.a., di seguito elencata, per l'acquisizione del Parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 83:

1) Richiesta di autorizzazione datata 28/04/05, prot. n. 504;

2) Relazione tecnica descrittiva, datata Aprile 2005;

Vista la richiesta di autorizzazione da parte dell'ACIAM S.p.a. del 24/06/05, prot. n. 777, all'esercizio di due impianti mobili per il trattamento di rifiuti solidi urbani, in riferimento alla riunione del 23/06/05 tenutasi c/o la sede dell'ARTA, Dipartimento di L'Aquila;

Vista la Relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 6632 del 07/07/05 ha trasmesso all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila la documentazione, di seguito elencata, per l'acquisizione del Parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 83:

- 1) Richiesta di autorizzazione datata 24/06/05, prot. n. 777;
- 2) Relazione tecnica descrittiva, datata Giugno 2005;

Visto il parere tecnico favorevole dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila, espresso con nota prot. n. 4732 del 02/08/05 e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 08/08/05, prot. n. 7577, di cui si riportano qui di seguito alcuni passaggi per estratto:

Vista la documentazione progettuale trasmessa dalla ACIAM S.p.a. con nota prot. n. 777 del 24/06/05 acquisita agli atti con nota prot. n. 4022 del 27.06.2005 con la quale si rimette copia della relazione tecnica descrittiva al fine di richiedere l'autorizzazione all'esercizio di due impianti mobili per la triturazione e la vagliatura dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs 22/97;

Vista la richiesta della Regione Abruzzo prot. n. 6632 del 07/07/05 acquisita agli atti di questo Dipartimento Provinciale ARTA Abruzzo con prot. n. 4339 dell'11/07/05;

si esprime parere tecnico favorevole all'autorizzazione di cui all'oggetto, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

- *lo stoccaggio nell'area adibita alla ricezione di RSU ed in quella adibita allo stoccaggio della frazione umida, dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per il trattamento previsto e comunque entro i termini previsti dalla legislazione regionale vigente (D.G.R. del 26.05.2004, n. 400), ciò per contenere gli impatti nell'ambiente circostante e l'insorgere di emissioni odorigene;*
- *gli impianti mobili dovranno essere posizionati su apposita area esterna al bacino della discarica così come descritto nell'Allegato 1: "Schema di esercizio tipo dell'impianto mobile" parte integrante della domanda di autorizzazione;*

- *in caso di fermo tecnico dell'impianto, i rifiuti in ingresso dovranno essere tempestivamente avviati ad apposito impianto di trattamento autorizzato;*
- *le ecoballe non destinate allo smaltimento nella discarica limitrofa all'impianto mobile non potranno essere stoccate temporaneamente all'interno del bacino della discarica stessa ma dovranno essere posizionate in apposita area autorizzata;*
- *come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 26.04.2000, n. 400, se tecnicamente possibile, dovrà essere effettuato il recupero, tramite sistemi automatici, delle componenti ferrose presenti all'interno del rifiuto. Il materiale recuperato dovrà essere successivamente inviato a recuperatori specializzati;*
- *la fos non potrà essere utilizzata per la copertura finale della discarica.*

Si precisa che:

- *i quantitativi e i codici CER del materiale in ingresso dovranno rispettare quanto previsto negli atti autorizzativi regionali attualmente vigenti per le discariche a servizio degli impianti mobili stessi;*
- *la gestione dell'impianto mobile dovrà garantire condizioni igienicamente favorevoli agli operatori e il minimo impatto nell'ambiente circostante;*

Inoltre la Società A.C.I.A.M. dovrà:

- *presentare una valutazione previsione di impatto acustico a firma da tecnico abilitato in acustica ambientale;*
- *comunicare tempestivamente a questo Dipartimento Provinciale ARTA Abruzzo la data di avvio degli impianti mobili di trattamento dei rifiuti RSU;*

Sono fatti salvi diritti di terzi, nulla osta,

pareri ed autorizzazione da parte di altri Enti eventualmente previsti dalla Legge per il caso di specie.

Vista la nota prot. n. 1129 dell'08/09/05 con la quale l'A.C.I.A.M. S.p.a. comunica i numeri meccanografici associati ai macchinari che si intende utilizzare;

Atteso che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 05.02.97 n. 22;

Rilevato altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs n. 22/97;

Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

Rilevato altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 22/97, come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile;

Rilevato che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

Visto il D.L. 30.06.05, n. 115 convertito in L. 07/08/05, n. 168 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione, che all'art. 11 dispone che la scadenza precedentemente fissata al 16.07.05 dall'art. 17, co. 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs n. 36/03, viene procrastinata al 31.12.05;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: "Norme in materia di organizzazio-

ne e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs 05.02.97 n. 22 l'A.C.I.A.M. S.p.a. – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana – con sede in Avezzano (AQ), via Oslavia n. 6, all'esercizio di un impianto mobile, identificato con il n. LC S05 AC, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, di cui ai codici CER 20 03 01 e CER 20 03 03, a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila, di cui alla nota prot. n. 4732 del 02/08/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;
- 2) di stabilire che, l'autorizzazione all'esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all'art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;
- 3) di stabilire che vengano comunicati al Servizio Gestione Rifiuti, per quanto concerne le singole campagne di attività, i periodi di permanenza dell'impianto mobile sui siti prescelti nel termine di 60 gg. antecedenti l'inizio delle attività di trattamento dei rifiuti;
- 4) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle e-

- sigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria e dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
 - dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- 5) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 6) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 7) di richiamare la ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;
 - all'acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l'inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;
 - agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall'applicazione del D.Lgs n. 36/03 così come modificato dal D.L n. 115/05;
 - agli obblighi fissati agli artt.li 28 e 29 della L.R. n. 83/00;
- 8) di obbligare il Consorzio ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03 e n. 1387/20.12.04, alla trasmissione, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, con la documentazione richiesta dall'art. 22 (realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della L.R. 28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04 (Allegato A art. 2); detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
- 9) di obbligare, altresì, l'A.C.I.A.M. – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8, comma 1, lettera g);
- 10) di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;
- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Comunale di

Avezzano (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila e all'Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L'Aquila;

- 12) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- 13) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento all'ACIAM S.p.a – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana – via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ);
- 14) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DF3/88:

Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, art. 28 – A.C.I.A.M. S.p.a. – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana – Via Oslavia n. 6 – 67051 Avezzano (AQ) - Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile, identificato con il n. AZ S05 AC, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il contenuto del comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 22/97, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale;

Visto il Decreto Ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto il D.Lgs 13.01.2003 n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;

Vista la D.G.R. 10.12.03 n. 1198 avente per oggetto “L.R. 28.04.2000 n. 83 art. 20 – Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs n. 99/92, del D.Lgs n. 36/03 e della L. n. 372/99 per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 7 del 25/02/04;

Vista la D.G.R. 29/12/04 n. 1387 avente per oggetto “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs

n. 22/97, del D.Lgs n. 36/03 e della L.R. n. 83/00, art. 25, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 13 del 09/03/05;

Vista la domanda di autorizzazione di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti solidi urbani inoltrata dall'ACIAM S.p.a. con nota prot. n. 504 del 28/04/05;

Visti gli elaborati allegati alla domanda, che risultano così costituiti:

1) Relazione tecnica descrittiva ed allegati tecnici esplicativi;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 4534 del 10/05/05 ha trasmesso all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila la documentazione pervenuta dall'ACIAM S.p.a., di seguito elencata, per l'acquisizione del Parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 83:

1) Richiesta di autorizzazione datata 28/04/05, prot. n. 504;

2) Relazione tecnica descrittiva, datata Aprile 2005;

Vista la richiesta di autorizzazione da parte dell'ACIAM S.p.a. del 24/06/05, prot. n. 777, all'esercizio di due impianti mobili per il trattamento di rifiuti solidi urbani, in riferimento alla riunione del 23/06/05 tenutasi c/o la sede dell'ARTA, Dipartimento di L'Aquila;

Vista la Relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 6632 del 07/07/05 ha trasmesso all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila la documentazione, di seguito elencata, per l'acquisizione del Parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 83:

1) Richiesta di autorizzazione datata 24/06/05, prot. n. 777;

2) Relazione tecnica descrittiva, datata

Giugno 2005;

Visto il parere tecnico favorevole dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila, espresso con nota prot. n. 4732 del 02/08/05 e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 08/08/05, prot. n. 7577, di cui si riportano qui di seguito alcuni passaggi per estratto:

Vista la documentazione progettuale trasmessa dalla ACIAM S.p.a. con nota prot. n. 777 del 24/06/05 acquisita agli atti con nota prot. n. 4022 del 27.06.2005 con la quale si rimette copia della relazione tecnica descrittiva al fine di richiedere l'autorizzazione all'esercizio di due impianti mobili per la trituratione e la vagliatura dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs 22/97;

Vista la richiesta della Regione Abruzzo prot. n. 6632 del 07/07/05 acquisita agli atti di questo Dipartimento Provinciale ARTA Abruzzo con prot. n. 4339 dell' 11/07/05;

si esprime parere tecnico favorevole all'autorizzazione di cui all'oggetto, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

- *lo stoccaggio nell'area adibita alla ricezione di RSU ed in quella adibita allo stoccaggio della frazione umida, dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per il trattamento previsto e comunque entro i termini previsti dalla legislazione regionale vigente (D.G.R. del 26.05.2004, n. 400), ciò per contenere gli impatti nell'ambiente circostante e l'insorgere di emissioni odorigene;*
- *gli impianti mobili dovranno essere posizionati su apposita area esterna al bacino della discarica così come descritto nell'Allegato 1: "Schema di esercizio tipo dell'impianto mobile" parte integrante della domanda di autorizzazione;*
- *in caso di fermo tecnico dell'impianto, i rifiuti in ingresso dovranno essere tempestivamente avviati ad apposito impianto di*

trattamento autorizzato;

- *le ecoballe non destinate allo smaltimento nella discarica limitrofa all'impianto mobile non potranno essere stoccate temporaneamente all'interno del bacino della discarica stessa ma dovranno essere posizionate in apposita area autorizzata;*
- *come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 26.04.2000, n. 400, se tecnicamente possibile, dovrà essere effettuato il recupero, tramite sistemi automatici, delle componenti ferrose presenti all'interno del rifiuto. Il materiale recuperato dovrà essere successivamente inviato a recuperatori specializzati;*
- *la fos non potrà essere utilizzata per la copertura finale della discarica.*

Si precisa che:

- *i quantitativi e i codici CER del materiale in ingresso dovranno rispettare quanto previsto negli atti autorizzativi regionali attualmente vigenti per le discariche a servizio degli impianti mobili stessi;*
- *la gestione dell'impianto mobile dovrà garantire condizioni igienicamente favorevoli agli operatori e il minimo impatto nell'ambiente circostante;*

Inoltre la Società A.C.I.A.M. dovrà:

- *presentare una valutazione previsione di impatto acustico a firma da tecnico abilitato in acustica ambientale;*
- *comunicare tempestivamente a questo Dipartimento Provinciale ARTA Abruzzo la data di avvio degli impianti mobili di trattamento dei rifiuti RSU;*

Sono fatti salvi diritti di terzi, nulla osta, pareri ed autorizzazione da parte di altri Enti eventualmente previsti dalla Legge per il caso di specie.

Vista la nota prot. n. 1129 dell'08/09/05 con

la quale l'A.C.I.A.M. S.p.a. comunica i numeri meccanografici associati ai macchinari che si intende utilizzare;

Atteso che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 05.02.97 n. 22;

Rilevato altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs n. 22/97;

Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

Rilevato altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 22/97, come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile;

Rilevato che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

Visto il D.L. 30.06.05, n. 115 convertito in L. 07/08/05, n. 168 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione, che all'art. 11 dispone che la scadenza precedentemente fissata al 16.07.05 dall'art. 17, co. 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs n. 36/03, viene procrastinata al 31.12.05;

Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la

legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs 05.02.97 n. 22 l'A.C.I.A.M. S.p.a. – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana – con sede in Avezzano (AQ), via Oslavia n. 6, all'esercizio di un impianto mobile, identificato con il n. AZ S05 AC, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, di cui ai codici CER 20 03 01 e CER 20 03 03, a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila, di cui alla nota prot. n. 4732 del 02/08/05, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;
- 2) di stabilire che, l'autorizzazione all'esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all'art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;
- 3) di stabilire che vengano comunicati al Servizio Gestione Rifiuti, per quanto concerne le singole campagne di attività, i periodi di permanenza dell'impianto mobile sui siti prescelti nel termine di 60 gg. antecedenti l'inizio delle attività di trattamento dei rifiuti;
- 4) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria e dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- 5) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 6) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 7) di richiamare la ditta autorizzata:
 - agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;
 - all'acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di recupero

dei rifiuti, nonché di comunicare l'inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;

- agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall'applicazione del D.Lgs n. 36/03 così come modificato dal D.L n. 115/05;
 - agli obblighi fissati agli artt.li 28 e 29 della L.R. n. 83/00;
- 8) di obbligare il Consorzio ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03 e n. 1387/20.12.04, alla trasmissione, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, con la documentazione richiesta dall'art. 22 (realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della L.R. 28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04 (Allegato A art. 2); detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
- 9) di obbligare, altresì, l'A.C.I.A.M. – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8, comma 1, lettera g);
- 10) di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;
- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Comunale di Avezzano (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione

Centrale di Pescara, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L'Aquila e all'Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L'Aquila;

- 12) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- 13) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento all'ACIAM S.p.a – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana – via Oslavia n. 6 - 67051 Avezzano (AQ);
- 14) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 20.09.2005, n. DF3/89:

D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e s.m.i., art. 28 comma 7 e L.R. 28.4.2000, n. 83 - RINNOVO e VOLTURAZIONE della titolarità dell'autorizzazione regionale n. 275 del 21/12/1999, relativa all'esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, da: "EURO SIFI CAR S.r.l. – Via Meucci n. 64 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)" a: "D.S.C. S.r.l. - Via Meucci n. 64 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'autorizzazione regionale n. 275 del 21/12/1999, inerente l'esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, come dagli elaborati tecnici precedentemente autorizzati;
- 2) di volturare la titolarità dell'autorizzazione regionale di cui al punto precedente punto 1) già intestata alla Ditta EURO SIFI CAR S.r.l. - Via Meucci n. 64 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)" a favore della Società

D.S.C. S.r.l. - Via Meucci n. 64 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE);

- 3) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 03 del D.Lgs. 22/97, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1) è *concesso per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento*, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
- 4) di stabilire che i rifiuti ammissibili all'impianto, oggetto della presente autorizzazione, come precisato nella nota dell'ARTA (Dipartimento Provinciale di Teramo) del 14/06/2005 n. 5033, sono di seguito elencati:

Codice CER	Descrizione
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	petrolio
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 04*	veicoli fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	serbatoi per gas liquido

16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 06 01*	batterie al piombo
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

- 5) di obbligare la Ditta in oggetto alla trasmissione di apposita garanzia finanziaria, in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n. 1387 del 29/12/2004; detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.
- 6) di richiamare la Società D.S.C. S.r.l. al pieno rispetto:
- dei limiti e divieti contenuti negli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;
 - di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente in materia;
 - dei limiti, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti autorizzativi;
 - degli obblighi previsti dall'art. 12 del

D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale di Teramo e all'A.R.T.A (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione.

- 7) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere prevalentemente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei

- singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - e) le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - f) è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
- 9) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è

soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;

- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara, all'Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti, presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell'Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A.] di Teramo;
- 12) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Società D.S.C. S.r.l. - Via Meucci n. 64 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata;
- 13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO INCENTIVAZIONE
DELL'ECONOMIA TURISTICA

DETERMINAZIONE 12.09.2005, n. DF5/183:

Bando relativo alle azioni del DocUP Abruzzo 2000-2006 obiettivo 2 annualità 2004, destinate al Progetto Integrato Territoriale della Provincia di TERAMO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA istanze pervenute a valere sull'azione 3.3.1. Impegno e trasferimento della quota di euro 471.374,95 in favore della FIRA spa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della L.R. 14.09.99, n. 77, i dirigenti regionali adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite;

Visto il regolamento 1260/99 del Consiglio dell'Unione Europea, del 21.06.1999, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali Europei;

Considerato che la Regione Abruzzo è stata designata quale autorità responsabile per il Documento Unico di Programmazione della Regione Abruzzo per il periodo 2000-2006 e che tale documento prevede, al capitolo 7.4.8, la predisposizione dei P.I.T. (Progetti Integrati Territoriali) da parte delle Amministrazioni Provinciali Abruzzesi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 22.06.2001 di approvazione delle linee guida per la predisposizione dei Progetti Integrati Territoriali;

Vista la successiva deliberazione n. 1045 del 12.11.2001 con la quale:

- è stato approvato il DocUP Abruzzo 2000-2006 per Assi, Misure e Azioni;
- è stato approvato il piano finanziario articolato per Assi, Misure e Azioni;

- sono stati nominati i responsabili di Misura e di Azione;

Visto il Complemento di Programmazione del DocUP Abruzzo Obiettivo 2 (2000-2006) debitamente approvato con atto deliberativo n. 3 del 14.02.2002, come modificato a seguito della riunione del Comitato di Sorveglianza del 3.12.2001 e così presentato alla U.E.;

Considerato che il predetto Complemento di Programmazione del DocUP Abruzzo, al capitolo 2 definisce i P.I.T. specificando, tra l'altro, le Misure ad essi relative;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 577 del 26.07.2002 di approvazione del bando di evidenza pubblica per la selezione delle operazioni cofinanziate a valere sull'azione 3.3.1 del DocUP Abruzzo 2000-2006 destinate al Progetto Integrato Territoriale della Provincia di TERAMO annualità 2002;

Dato atto che:

- a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione delle istanze di cui ai predetti bandi e dell'approvazione delle graduatorie definitive, si sono verificate delle economie di spesa;
- si è ritenuto di riutilizzare le suddette economie mediante la riapertura di un nuovo bando di evidenza pubblica destinato al PIT della provincia di Teramo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 21.04.2004 con la quale è stato approvato il predetto bando per l'annualità 2004 contenenti i criteri aggiuntivi proposti dall'Amministrazione provinciale di Teramo;

Visto l'art. 4 del bando relativo all'ambito di Teramo che fissa in euro **871.153,85** la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi ammessi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 06.09.2003 che affida alla F.I.R.A. spa, quale organismo intermedio ai sensi del-

l'art. 2 del Reg. CE 438/01, l'attuazione degli interventi previsti alla misura 3.3, azioni 3.3.1 e 3.3.2 del Docup Abruzzo 2000-2006 e approva il disciplinare di concessione;

Dato atto che il citato disciplinare è stato sottoscritto dalle parti in data 22.10.2003, come da comunicazione dell'Autorità di Gestione del DOCUP, del 6.11.2003;

Visto l'art. 9 del sopra citato disciplinare il quale stabilisce che la Regione dovrà trasferire alla F.I.R.A. SpA le somme relative agli impegni secondo le seguenti modalità:

il 20% alla firma del disciplinare;

il 50% all'approvazione delle relative graduatorie;

il saldo entro dodici mesi dall'approvazione delle graduatorie;

Vista la propria determinazione n. DF5/252 del 30/12/04 con la quale, in esecuzione del predetto bando, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze pervenute a valere sull'azione 3.3.1, per la provincia di TERAMO;

Vista la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari (Allegato A) che hanno dato seguito alla richiesta di presentazione dei progetti esecutivi, formulata dall'Ufficio Vigilanza e Controllo di questo Servizio;

Visto l'elenco delle Imprese non ammesse ai benefici di legge perché non hanno presentato, entro i termini previsti, la predetta documentazione, ovvero non hanno provveduto a fornire i chiarimenti e le integrazioni richiesti (Allegato B);

Dato atto che l'aiuto di Stato concedibile è espresso in termini di equivalente sovvenzione netto (ESN) ed equivalente sovvenzione lordo (ESL) ed è pertanto soggetto a rideterminazione a seguito della possibilità di modificazione delle variabili che intervengono nel calcolo;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 del bando sopra citato occorre procedere, con atto

dirigenziale, all'approvazione della predetta graduatoria definitiva e all'impegno della somma da erogare;

Preso atto che, sulla base della graduatoria definitiva, l'ammontare del contributo concedibile, è stimabile in euro 471.134,95;

Fatte, inoltre, le dovute verifiche in ordine alla tipologia della spesa d'investimento finanziata con il DoCUP 2000-2006 e accertato che essa rientra fra quelle disciplinate dall'art. 3, legge 350/2003 comma 18, riguardando, propriamente, l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di opere e impianti turistici;

Dato atto che il programma di finanziamento dei predetti interventi:

rispetta il Regolamento (CE): n. 70/2001 ed è pertanto esentato dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 87, paragrafo 3 del Trattato;

non è soggetto alle norme degli appalti pubblici;

sulla base della documentazione prodotta dagli interessati, è compatibile e rispettoso dell'ambiente;

è neutro, in materia di eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne;

Visti i Regolamenti (CE) n. 1260/99, n. 1681/99, n. 438/01 e n. 1145/03;

Ritenuto pertanto di dover approvare la graduatoria definitiva delle istanze pervenute con conseguente impegno e trasferimento alla F.I.R.A. SpA della parte della dotazione finanziaria occorrente afferente al Progetto Integrato Territoriale della Provincia di TERAMO;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare la graduatoria definitiva delle

istanze di ammissione al cofinanziamento dell'Azione 3.3.1 del DocUP Abruzzo 2000-2006 annualità 2004 mirate alla creazione, ampliamento e ammodernamento di iniziative produttive di beni e servizi da parte di P.M.I. turistiche, dei servizi turistici e dello sport legato al turismo, pervenute nei termini alla provincia di TERAMO;

2) di dichiarare improcedibili le domande presentate dalle ditte di cui all'allegato B;

3) di impegnare, in favore della FIRA spa, la somma di € **471.374,95** della dotazione finanziaria, sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

cap. 12410 (quota Stato 45,43%) euro 214.145,64

cap. 12411 (quota U.E. 35,10%) euro 165.452,61

cap.12484(quota Regione 19,47%) euro 91.776,70

4) di attestare che la spesa di euro **91.776,70** relativa alla quota regionale, pari al 19,47% della somma da impegnare finanziata con il mutuo di euro 145.000.000,00, è una spesa di investimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, lett. b) della L. 24.12.2003, n. 350";

5) di trasferire alla F.I.R.A. Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A la quota della dotazione finanziaria di euro 471.374,95;

6) di liquidare la suddetta somma autorizzando il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere

mandato di pagamento di euro **471.374,95** in favore della F.I.R.A. S.p.A mediante accredito sul c/c n. 330 0136508 intestato a "FIRA SPA DOCUP TURISMO 331" acceso presso la CARIFE CAB 15410, ABI 06245;

7) di dare atto che sono state rispettate, in ordine al presente impegno di spesa, le disposizioni del Trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché delle politiche comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza e tutela dell'ambiente;

8) di impegnarsi ad applicare le procedure di gestione e di controllo finanziario dell'intervento di competenza del Responsabile di Azione, intese soprattutto a verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e la veridicità delle spese nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati.

9) di notificare il presente provvedimento ai soggetti ammessi in graduatoria;

10) di incaricare il responsabile dell'Ufficio Sostegno alle Imprese della pubblicazione del presente provvedimento, sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Riccardo Brandimarte

Seguono allegati

ALLEGATO A

PIT TERAMO - ANNUALITA' 2004 - AZIONE 3.3.1
GRADUATORIA DEFINITIVA ISTANZE AMMESSE

P.n. P.I.T.	DITTA	INIZIATIVA	LOCALIZZAZIONE	ZONA OBIETTIVO	ACC. art. 20B	INTENSITA' AUTO	RACCHIETTO TEMATICO	PUNTEGGIO			INVEST. PROPOSTO	INVEST. AMMESSO	COMUNITA' PROVVEDENDO		
								TECNOLOGICO	AMBIENTALE	ESTETICO					
1	140223 D'ARCHIVIO MASSIMO	Risistemazione servizi turistici a basso impatto ambientale (sole polivalente) mediante recupero strutture edilizie esistenti	ISOLA DEL GRAN SASSO	Ob. 2 - 87.3.c SI		20MESN+10MESL	7	22	1	9	10	49	140.751,59	140.751,59	52.176,29
2	140954 PARADISO TERRESTRE Soc. coop. a r.l. (*)	La Pollega dei Tesori	CASTELLI	Ob. 2 - 87.3.c SI		20MESN+10MESL	7	20	1	10	10	48	150.968,10	150.000,00	54.890,77
3	140944 PARADISO TERRESTRE Soc. coop. a r.l.	Paradiso Terrestre	CASTELLI	Ob. 2 - 87.3.c SI		20MESN+10MESL	7	20	1	10	10	48	150.418,47	149.556,75	51.730,09
4	140223 D'ARCHIVIO MASSIMO	Risistemazione nuova ricettività (affittacamere) mediante recupero strutture edilizie esistenti	ISOLA DEL GRAN SASSO	Ob. 2 - 87.3.c SI		20MESN+10MESL	7	12	1	9	10	39	101.423,78	101.423,78	35.629,05
5	143069 ANTICA FORNACE S.n.c.	Affittacamere "Antica Fornace"	CASTELLI	Ob. 2 - 87.3.c SI		20MESN+10MESL	7	12	1	3	23	23	145.845,00	145.845,00	51.407,06
6	140942 L'ORTO DI NOE S.a.s.	Edificio destinato a ristorante	TOSSICA	Ob. 2 - 87.3.c NO		10MESL	7	20	1	8	38	38	150.000,00	150.000,00	53.755,20
7	141713 SET DESIGN S.n.c. (*)	Country House Civita	MARTINSICURO	Ob. 2		NO	5	23	2			30	554.191,46	150.000,00	22.509,09
8	140946 HOTEL ZUNICA S.r.l.	Risultato e riqualificazione Hotel "Zunica"	CIVITELLA DEL TRONTO	Ob. 2 - 87.3.c NO		20MESN+10MESL	7	20	1	2	2	30	120.577,05	119.713,85	43.657,39
9	141727 BAR PIZZERIA TRAMONTO S.n.c.	Potenziamento di struttura ricettiva esistente mediante riqualificazione con ampliamento	ANCARANO	Ob. 2 - 87.3.c NO		20MESN+10MESL	5	23	1			29	720.000,00	150.000,00	51.500,37
10	140951 LA POSADA DEL PARCO S.a.s.	La Posada Del Parco	CIVITELLA DEL TRONTO	Ob. 2 - 87.3.c NO		20MESN+10MESL	7	12	1			29	154.918,04	135.195,20	47.960,91
											2.256.331,90	1.251.738,58	471.374,95		

note per maggiore incidenza di capitale investito

di valutazione P.I.T.:
essa costituita in forma di cooperativa
veniva iscritta all'interno del perimetro del Parco del Gran Sasso Monti della Laga

ALLEGATO B

PIT TERAMO - ANNUALITA' 2004 - AZIONE 3.3.1

DITTE CHE NON HANNO PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

N. PRAT.	DITTA	INIZIATIVA	LOCALIZZAZIONE	ZONA OBIETTIVO	Area nat. 2002	PACCHETTO TEMATICO	PUNTEGGIO			INVESTIMENTO PROPOSTO O AMMISSIBILE	INTENSITA' AIUTO		
							TECNOLOGIA INTERVENTO	MISURA AGRV.	PERFORM. AMB.				
							a	b	TOTALE				
10	MONTE CAMICIA Soc. coop. a.r.l.	Monte Camiccia	CASTELLI	Ob.2 - 87.3.c	SI	7	22	1	10	10	50	149.343,00	20%ESN+10%ESK
27	RISTORANTE BAR STELLA ALPINA	Ceramiche e sapori nel parco	CASTELLI	Ob.2 - 87.3.c	SI	7	20	1	10	10	38	26.883,00	20%ESN+10%ESK
19	OSTERIA DEGLI ULIVI S.a.s.	Il Nido del Vlandante	MONITORIO AL VOMANO	Ob.2 - 87.3.c	NO	7	12	1	9	10	39	119.350,00	20%ESN+10%ESK
18	OSTERIA DEGLI ULIVI S.a.s.	Rifugio degli Ulivi Recupero e riqualificazione immobiliare ad uso noleggio di attrezzature per sport montano attività informative turistica e vendita prodotti artigianato locale e gadget del parco	MONITORIO AL VOMANO	Ob.2 - 87.3.c	NO	7	12	1	6,5	10	39,5	206.200,00	20%ESN+10%ESK
15	RENT SPORT di Fausto Di Cesare	Riqualificazione con potenziamento nuova ricattività camping "Parco del Picent"	FANO ADRIANO	Ob.2 - 87.3.c	NO	7	18	1	10	10	36	100.000,00	20%ESN+10%ESK
3	RISTOR. SERVICE S.r.l.	Riqualificazione struttura alberghiera esistente denominata "Hotel Anorocott" mediante ristrutturazione edilizia per adeguamento norme igiene e sicurezza ed eliminaz. Barriere architettoniche	CAMPLI	Ob.2 - 87.3.c	NO	7	16	1	8	10	30	149.075,76	20%ESN+10%ESK
16	IURIPRATIS S.r.l.		PRATI DI TIVOLI - PIETRACAMELA	Ob.2 - 87.3.c	NO	7	20	1	10	10	38	150.000,00	20%ESN+10%ESK
											133.900,00		

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
 QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
 ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 12.08.2005, n. DF2/126:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "aspirazione fumi da impianto di compostaggio" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della ditta ICRO da ubicarsi in via Treciminiere di Atri - via Valle Piomba n. 5 del comune di Atri (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta **ICRO** per l'impianto di "aspirazione fumi da impianto di compostaggio", da ubicarsi in comune di Atri (TE), Treciminiere di Atri, via Valle Piomba n. 5, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 23.6.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente

agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
 QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
 ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 17.08.2005, n. DF2/127:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "betonaggio" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della ditta TERCAL da ubicarsi in località Selva Piana del comune di Mosciano S. Angelo (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta **TERCAL** per l'impianto di betonaggio, da ubicarsi in comune di Mosciano S. Angelo (TE), località Selva Piana, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 5.5.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime so-

stanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 17.08.2005, n. DF2/128:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione conglomerato bituminoso" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta CONGLOMERATI s.r.l. da ubicarsi in via Tamigi del Comune di Montesilvano (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta **CONGLOMERATI s.r.l.** per l'impianto di produzione conglomerato bituminoso, da ubicarsi in comune di Montesilvano (PE), via Tamigi, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere

dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata giugno 2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 18.08.2005, n. DF2/129:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di allestimento veicoli speciali - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta FAST s.r.l. da ubicarsi in Zona Industriale A del Comune di Atesa (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta **FAST s.r.l.** per l'impianto

di allestimento veicoli speciali, da ubicarsi in comune di Atesa (CH), zona industriale A, così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

- 2) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 26.7.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
 QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
 ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
 RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 19.08.2005, n. DF2/130:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera per gli impianti di “espulsione aria per le fasi di – trattamento fiamma linea 1, trattamento corona taglio secondario, ingresso materie prime (trasporto pneumatico, alimentazione linea) e di stiro (aria esausta dal forno di stiro)” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,

art. 6 - della Ditta BIMO ITALIA da ubicarsi in Z.I. Saletti del Comune di Atesa (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta **BIMO ITALIA** per gli impianti di espulsione aria per le fasi di – trattamento fiamma linea 1, trattamento corona taglio secondario, ingresso materie prime (trasporto pneumatico, alimentazione linea) e di stiro (aria esausta dal forno di stiro), da ubicarsi in zona industriale Saletti del Comune di Atesa (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico – progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 30.8.2004 (all. n. 6) - parte integrante e sostanziale della presente determinazione e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 19.08.2005, n. DF2/131:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto costituito da due caldaie ad olio combustibile (BTZ) - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della ditta SORGENTE S. CROCE da ubicarsi in Loc. Piani Padulli del Comune di Canistro (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta **SORGENTE S. CROCE** per l'impianto costituito da due caldaie a olio combustibile (BTZ), da ubicarsi in comune di Canistro (AQ), Loc. Piani Padulli, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 28.7.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 30.08.2005, n. DF2/133:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "svernicatura" e l'impianto di "granigliatura" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della ditta Samic '90 s.a.s. da ubicarsi in c.da Fattore 21/A - Comune di Santa Maria Imbaro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta Samic '90 per gli impianti di "svernicatura" e di "granigliatura" da ubicarsi in comune di Santa Maria Imbaro, c.da Fattore, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 30.05.2005, parte integrante e sostanziale dalla presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime so-

stanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 06.09.2005, n. DF2/134:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione di pasta" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) - della Ditta Rustichella d'Abruzzo s.p.a. ubicata in c.da Casale - Comune di Moscufo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 15 a) del D.P.R. 203/88, la Ditta Rustichella d'Abruzzo s.p.a. per l'impianto di "Produzione di Pasta" ubicato nel comune di Moscufo, contrada Casale n. 4, così come previsto dagli elaborati tecnico - progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente de-

terminazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 30.11.2004, parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

CITTÀ DI PENNE (PE)
SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
Piazza Luca da Penne, 1
65017 Penne (PE)
Tel. 085 82167224 Fax. 085 8213128

Piano di recupero Via dei Tintori. Ditta Pierdomenico Anna e Nicola.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

visti l'art. 20 commi 1, 2, 3, 5, 7 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore;

RENDE NOTO

che con delibera consiliare n. 14 in data 09.08.2005, esecutiva nei modi di Legge, è

stato approvato definitivamente il Piano di recupero Via dei Tintori. Ditta Pierdomenico Anna e Nicola.

Dalla Residenza municipale, lì 5 Settembre 2005

IL DIRIGENTE F.F.
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Geom. Enzo Di Simone

COMUNE DI CERMIGNANO (TE)
Via Roma – C.A.P. 64037
Tel 0861 66160 – Fax 0861 667576

Avviso di approvazione della variante parziale P.R.E..

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge Regionale 12.04.1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 22.09.2005 è stata approvata in via definitiva la variante parziale al P.R.E. concernente la "Viabilità sulla destra del Vomano".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE
Ing. Mario Alcantarini

COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA (AQ)
Via Roma n. 3
Tel 0862 931214 – Fax 0862 931125

Avviso di approvazione definitiva Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio (P.R.P.E.).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che il Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 10/06/2005 ha approvato in via definitiva il PIANO DI RECUPERO DEL

PATRIMONIO EDILIZIO.

Prata D'Ansidonia, lì 16.09.2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Rosa Loreto

COMUNE DI VICOLI (PE)
Telefax 085 848958 – Tel 085 848140
E Mail: COMVICOLI@MICSO.NET

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/07/2005, avente ad oggetto "Approvazione variante al P.R.G. per attività "RICONVERSIONE DI UN MANUFATTO AGRICOLO AD ATTIVITÀ ARTIGIANALE IN C.DA LE PIETRE".

Premesso che:

- in data 19 maggio 2004 la ditta De Amicis Ennio, con sede in Civitaquana, C.da Vicenne, ha presentato allo Sportello Unico Associato dei Comuni del Comprensorio Pescaraese la richiesta per la "Riconversione di un manufatto agricolo ad attività artigianale" da realizzarsi nel Comune di Vicoli alla C.da Le Pietre, in variazione al vigente Strumento Urbanistico P.R.G. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98;

Omissis

DELIBERA

- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 in variante alle vigenti prescrizioni urbanistiche, la proposta di intervento presentata dalla ditta "De Amicis Ennio", con sede in Civitaquana, C.da Vicenne, concernente la "Attività di riconversione di un manufatto agricolo in attività artigianale" da realizzarsi in C.da Le Pietre di questo Comune, come da progetto redatto dal Geom. Antonio Trabucco, con studio in Civitaquana, P.za Umberto I n. 7, allegato alla

nota del 19/05/2004 prot. n. 4026, alle condizioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del 25/05/2005;

- DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul *B.U.R.A.*, dando mandato al responsabile del servizio tecnico per la adozione di tutti gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emilio Pizzoli

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA (CH)

Sede legale, via Occidentale n. 6,

66016 Guardiagrele (CH)

tel. 0871-80371 fax. N. 0871-8037200,

Sede operativa Piazza A Duval, Casa Nanni,

67030 Campo di Giove (AQ)

tel. 0864-40851, fax. n. 0864-4085350

Comunicato relativo al testo dell'avviso di deposito del Piano del Parco Nazionale della Majella pubblicato sul *B.U.R.A.* ordi-

nario n. 40 del 05 agosto 2005.

RETTIFICA

All'avviso di deposito del Piano del Parco Nazionale della Majella pubblicato sul *B.U.R.A.* ordinario n. 40 del 05 agosto 2005 è da intendersi aggiunto, nella parte relativa agli Enti interessati e presso i quali è depositato il piano del Parco Nazionale della Majella, il Comune di Rapino (CH), la cui indicazione è stata omessa per un mero errore materiale. Pertanto, con riferimento a detto Comune, presso il quale comunque il piano in parola è stato consegnato per il deposito in data 18 aprile 2005, i termini indicati nell'avviso di deposito in parola decorreranno a far data dalla pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente comunicato.

Guardiagrele lì 08 settembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Nicola Cimini

IL PRESIDENTE

Dott. Gianfranco Giuliante

